*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 144º — Numero 165**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Venerdì, 18 luglio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)



# SOMMARIO

### Agenzia del territorio



### Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo



## CIRCOLARI

### Ministero delle politiche agricole e forestali



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI



## RETTIFICHE

*AVVISI DI RETTIFICA*



## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 112

### Ministero delle politiche agricole e forestali



**03A07050 - 03A07051**

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003, n. **178.**

**Attuazione della direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 28 della legge 1° marzo 2002, n. 39, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e cioccolato destinati all'alimentazione umana;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2003;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e delle politiche agricole e forestali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

*Campo di applicazione*

1. Il presente decreto disciplina le denominazioni di vendita, le relative definizioni e le caratteristiche di fabbricazione, nonché l'etichettatura dei prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana, definiti all'allegato I.

2. Il presente decreto non si applica al ripieno dei prodotti di cui all'allegato I punti 7 e 10 qualora esso sia diverso dai prodotti di cacao e di cioccolato.

Art. 2.

*Ingredienti aggiuntivi*

1. Ai prodotti di cioccolato, definiti all'allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 possono essere aggiunti i grassi vegetali, diversi dal burro di cacao, definiti nell'allegato II. L'aggiunta di grassi vegetali non può superare il 5% del prodotto finito dopo la sottrazione del peso delle altre sostanze commestibili impiegate, senza che sia ridotto il tenore minimo di burro di cacao o di sostanza secca totale di cacao.

2. Ai prodotti definiti all'allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, possono essere aggiunte altre sostanze commestibili, ad eccezione dei grassi animali e dei preparati che ne contengano, salvo siano stati ottenuti esclusivamente da latte.

3. Ai prodotti di cui all'allegato I, punti 8 e 9, possono essere aggiunti farine, fecole o amidi.

4. Ai prodotti di cui all'allegato I, punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, possono essere aggiunte sostanze aromatizzanti che non imitino il sapore del cioccolato naturale e delle sostanze grasse del latte.

5. La quantità delle sostanze commestibili aggiunte non deve superare il 40 per cento del peso totale del prodotto finito, salvo i casi in cui sia diversamente prescritto.

Art. 3.

*Calcolo delle percentuali*

1. I tenori minimi stabiliti all'allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 8 e 9, sono calcolati previa sottrazione del peso degli ingredienti indicati all'articolo 2, commi 2, 3 e 4. Per i prodotti di cui all'allegato I, punti 7 e 10, i tenori minimi sono calcolati sottraendo anche il peso del ripieno.

2. Per i prodotti di cui all'allegato I, punti 7 e 10, il tenore di cioccolato è calcolato in rapporto al peso totale del prodotto finito, compreso il ripieno.

Art. 4.

*Zuccheri*

1. Nella preparazione dei prodotti di cui all'allegato I, oltre agli zuccheri disciplinati dalla legge 31 marzo 1980, n. 139, possono essere utilizzati anche altri tipi di zucchero.

Art. 5.

*Etichettatura*

1. L'etichettatura dei prodotti di cacao e di cioccolato di cui all'allegato I è disciplinata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, nonché dalle disposizioni del presente decreto.

2. Le denominazioni di vendita elencate all'allegato I sono riservate ai prodotti in esso definiti.

3. Quando i prodotti definiti all'allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 7 e 10, sono venduti in assortimento, le denominazioni di vendita possono essere sostituite dalla denominazione «cioccolatini assortiti» oppure «cioccolatini ripieni assortiti» o da una denominazione simile. In tal caso l'elenco degli ingredienti sull'etichetta può essere unico per tutti i prodotti che costituiscono l'assortimento.

4. L'etichettatura dei prodotti di cacao e di cioccolato definiti all'allegato I, punti 2, lettere *e)* e *d)*, 3, 4, 5, 8 e 9, indica il tenore di sostanza secca totale di cacao con i termini: «cacao: ... % min».

5. Per i prodotti di cui all'allegato I, punto 2, lettere *b)* e *d)* secondo periodo, l'etichettatura indica il tenore di burro di cacao.

6. Le denominazioni di vendita «cioccolato», «cioccolato al latte» e «cioccolato di copertura», previste nell'allegato I, possono essere completate da espressioni o aggettivi relativi a criteri di qualità, sempreché i prodotti in questione contengano:

*a)* nel caso del «cioccolato», non meno del 43 per cento di sostanza secca totale di cacao, di cui non meno del 26 per cento di burro di cacao;

*b)* nel caso del «cioccolato al latte», non meno del 30 per cento di sostanza secca totale di cacao e del 18 per cento di sostanza del latte ottenuta dalla disidratazione parziale o totale di latte intero, parzialmente o totalmente scremato, panna, panna parzialmente o totalmente disidratata, burro o grassi del latte, di cui almeno il 4,5 per cento di grassi del latte;

*c)* nel caso del «cioccolato di copertura», non meno del 16 per cento di cacao secco sgrassato.

7. I prodotti che, a norma dell'articolo 2, comma 1, contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao, recano sull'etichettatura la menzione «contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao», non sostituibile da altre espressioni, anche se aventi lo stesso significato.

8. La menzione di cui al comma 7 deve figurare accanto alla denominazione di vendita, nello stesso campo visivo dell'elenco degli ingredienti, ma ben distinta da questo, con caratteri di grandezza non inferiore a quelli dell'elenco degli ingredienti, in grassetto, ben visibile e chiaramente leggibile; la denominazione di vendita può figurare anche altrove, anche se non accompagnata dalla menzione di cui al comma 7.

9. I prodotti elencati all'allegato I, qualora utilizzati quali ingredienti, devono essere designati, nell'elenco degli ingredienti del prodotto finito, col nome ivi indicato. È vietato utilizzare detti nomi per indicare prodotti che non siano conformi alla relativa definizione.

Art. 6.

*Uso della dizione «cioccolato puro»*

1. I prodotti di cioccolato di cui all'allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, che non contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao, fatta eccezione per il ripieno diverso dai prodotti di cacao e cioccolato, possono riportare nell'etichettatura il termine «puro» abbinato al termine «cioccolato» in aggiunta o integrazione alle denominazioni di vendita di cui all'allegato I oppure la dizione «cioccolato puro» in altra parte dell'etichetta.

Art. 7.

*Sanzioni*

1. Chiunque utilizza le denominazioni di vendita dei prodotti di cacao e di cioccolato, definiti all'allegato I, per prodotti non conformi alle caratteristiche per essi stabilite, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore a € 3.000,00 né superiore ad € 8.000,00.

2. Chiunque aggiunge ai prodotti di cioccolato, definiti all'allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, grassi vegetali, diversi dal burro di cacao, definiti nell'allegato II, nella misura eccedente il 5% del prodotto finito dopo la sottrazione del peso delle altre sostanze commestibili impiegate, senza che sia ridotto il tenore minimo di burro di cacao o di sostanza secca totale di cacao, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore a € 1.000,00 né superiore a € 5.000,00.

3. Alla stessa sanzione di cui al comma 2 soggiace chiunque ai prodotti definiti all'allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, aggiunga grassi animali e preparati che ne contengano qualora non siano stati ottenuti esclusivamente da latte.

4. Chiunque aggiunga ai prodotti di cui all'allegato I, punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, sostanze aromatizzanti che imitano il sapore del cioccolato e delle sostanze grasse del latte è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma non inferiore a € 1.000,00 né inferiore a € 5.000,00.

5. Alla stessa sanzione soggiace chiunque aggiunga nei prodotti di cui al comma precedente sostanze commestibili in misura superiore al 40 per cento del peso totale del prodotto finito, salvo i casi in cui sia diversamente prescritto.

6. Chiunque non ottempera all'obbligo di inserire sull'etichettatura relativa ai prodotti di cioccolato, definiti all'allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, fatta eccezione per il ripieno diverso dai prodotti di cacao e di cioccolato, che questi contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao tramite la dicitura «contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao» è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore a € 3.000,00 né superiore ad € 8.000,00.

7. Chiunque utilizza le denominazioni previste all'allegato I per indicare prodotti con caratteristiche diverse, qualora utilizzati quali ingredienti di un prodotto finito, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore a € 3.000,00 né superiore ad € 5.000,00.

8. Chiunque utilizza il termine «puro» abbinato al termine «cioccolato» nell'etichettatura dei prodotti di cui all'allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, che contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao, fatta eccezione per il ripieno diverso dai prodotti di cacao e di cioccolato, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma non inferiore ad € 3.000,00 né superiore ad € 8.000,00.

Art. 8.

*Abrogazioni*

1. A decorrere dal 3 agosto 2003 è abrogata la legge 30 aprile 1976, n. 351.

Art. 9.

*Disciplina transitoria ed entrata in vigore*

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno 3 agosto 2003.

2. Dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, i prodotti, etichettati anteriormente al 3 agosto 2003 a norma della legge 30 aprile 1976, n. 351, possono essere venduti fino al completo smaltimento delle scorte.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO I
(previsto dall'articolo 1, comma 1)

## DENOMINAZIONI DI VENDITA DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

1. Burro di cacao, la sostanza grassa ottenuta da semi di cacao o da parti di semi di cacao avente le seguenti caratteristiche:

*a)* tenore di acidi grassi liberi (espresso in acido oleico): non superiore all'1,75 per cento;

*b)* insaponificabile (determinato utilizzando etere di petrolio): non superiore allo 0,5 per cento, ad eccezione del burro di cacao di pressione che non può essere superiore allo 0,35 per cento.

2.*a)* Cacao in polvere, cacao, prodotto ottenuto mediante trasformazione in polvere di semi di cacao puliti, decorticati e torrefatti e che presenta un tenore minimo di burro di cacao del 20 per cento, (percentuale calcolata sul peso della sostanza secca), e un tenore massimo di acqua del 9 per cento.

*b)* Cacao magro in polvere, cacao magro, cacao fortemente sgrassato in polvere, cacao fortemente sgrassato, il cacao in polvere con un tenore di burro di cacao inferiore al 20 per cento, percentuale calcolata sul peso della sostanza secca.

*c)* Cioccolato in polvere, prodotto consistente in un miscuglio di cacao in polvere e zuccheri, contenente non meno del 32 per cento di cacao in polvere.

*d)* Cioccolato comune in polvere, cacao zuccherato, cacao zuccherato in polvere, prodotto consistente in un miscuglio di cacao in polvere e zuccheri, contenente non meno del 25 per cento di cacao in polvere; tali definizioni sono completate con il termine «magro» oppure «fortemente sgrassato», qualora il prodotto sia magro o fortemente sgrassato ai sensi della precedente lettera *b)*.

3. Cioccolato, il prodotto ottenuto da prodotti di cacao e zuccheri che presenta un tenore minimo di sostanza secca totale di cacao del 35 per cento, di cui non meno del 18 per cento di burro di cacao e non meno del 14 per cento di cacao secco sgrassato.

Tuttavia, la suddetta denominazione è completata dalla dicitura:

*a)* «vermicelli» o «in fiocchi», per il prodotto presentato sotto forma di granelli o di fiocchi contenente non meno del 32 per cento di sostanza secca totale di cacao, di cui non meno del 12 per cento di burro di cacao e non meno del 14 per cento di cacao secco sgrassato;

*b)* «di copertura», per il prodotto contenente non meno del 35 per cento di sostanza secca totale di cacao, di cui non meno del 31 per cento di burro di cacao e non meno del 2,5 per cento di cacao secco sgrassato;

*c)* «alle nocciole gianduia» (o uno dei derivati di quest'ultimo tonnine) per il prodotto ottenuto, da un lato, da cioccolato il cui tenore minimo di sostanza secca totale di cacao è pari al 32 per cento e quello di cacao secco sgrassato all'8 per cento e, dall'altro, da nocciole finemente macinate, in proporzione tale che 100 grammi di prodotto contengano non più di 40 e non meno di 20 grammi di nocciole. Possono essere aggiunti:

1) latte e/o sostanza secca del latte ottenuta per evaporazione, in proporzione tale che il prodotto finito non contenga più del 5 per cento di sostanza secca del latte;

2) mandorle, nocciole e altre varietà di noci, intere o in pozzetti, in proporzione tale che il loro peso, aggiunto a quello delle nocciole macinate, non superi il 60 per cento del peso totale del prodotto.

4. Cioccolato al latte, il prodotto ottenuto da prodotti di cacao, zuccheri e latte o prodotti derivati dal latte e che presenta un tenore minimo:

*a)* di sostanza secca totale di cacao del 25 per cento;

*b)* di sostanza secca del latte ottenuta dalla disidratazione parziale o totale di latte intero, di latte parzialmente o totalmente scremato, di panna, di panna parzialmente o totalmente disidratata, di burro o di grassi del latte del 14 per cento;

*c)* di cacao secco sgrassato del 2,5 per cento;

*d)* di grassi del latte del 3,5 per cento;

*e)* di grassi totali (burro di cacao e grassi del latte) del 25 per cento.

Tuttavia, la suddetta denominazione è completata dalla dicitura:

*a)* «vermicelli» o «in fiocchi» per il prodotto presentato sono forma di granelli o di fiocchi contenente non meno del 20 per cento di sostanza secca totale di cacao, non meno del 12 per cento di sostanza secca ottenuta dalla disidratazione parziale o totale di latte intero, di latte parzialmente o totalmente scremato, di panna, di panna parzialmente o totalmente disidratata, di burro o di grassi del latte, e non meno del 12 per cento di grassi totali (burro di cacao e grassi del latte);

*b)* «di copertura», per il prodotto che presenta un tenore minimo di grassi totali (burro di cacao e grassi del latte) del 31 per cento;

*c)* «e alle nocciole gianduia» (o uno dei derivati di quest'ultimo termine), per il prodotto ottenuto da cioccolato al latte il cui tenore minimo di sostanza secca del latte è del 10 per cento, ottenuta dalla disidratazione parziale o totale di latte intero, di latte parzialmente o totalmente scremato, di panna, di panna parzialmente o totalmente disidratata, di burro o di grassi del latte, da un lato, e nocciole finemente macinate, dall'altro, in proporzione tale che 100 grammi di prodotto contengano al massimo 40 e almeno 15 grammi di nocciole. Possono, inoltre, essere aggiunte mandorle, nocciole e altre varietà di noci, intere o in pozzetti, in proporzione tale che il peso di tali prodotti, aggiunto a quello delle nocciole macinate, non superi il 60 per cento del peso totale del prodotto.

Quando, nella suddetta denominazione, la dicitura «al latte» è sostituita dalla dicitura:

*a)* «alla panna», il prodotto deve avere un tenore minimo di grassi del latte del 5,5 per cento;

*b)* «al latte scremato», il prodotto non deve contenere più dell'1 per cento di grassi del latte.

5. Cioccolato comune al latte, il prodotto ottenuto da cacao, zuccheri e latte o prodotti derivati dal latte, che presenta un tenore minimo:

*a)* di sostanza secca totale di cacao del 20 per cento;

*b)* di sostanza secca del latte ottenuta dalla disidratazione parziale o totale di latte intero, di latte parzialmente o totalmente scremato, di panna, di panna parzialmente o totalmente disidratata, di burro o di grassi del latte del 20 per cento;

*c)* di cacao secco sgrassato del 2,5 per cento;

*d)* di grassi del latte del 5 per cento;

*e)* e di grassi totali (burro di cacao e grassi del latte) del 25 per cento.

6. Cioccolato bianco, il prodotto ottenuto da burro di cacao, latte o prodotti derivati dal latte e zuccheri, e che contiene non meno del 20 per cento di burro di cacao e del 14 per cento di sostanza secca del latte ottenuta dalla disidratazione parziale o totale del latte intero, del latte parzialmente o totalmente scremato, di panna, di panna parzialmente o totalmente disidratata, di burro o di grassi del latte; questi ultimi devono essere presenti in quantità pari almeno al 3,5 per cento.

7. Cioccolato ripieno, il prodotto ripieno la cui parte esterna è costituita da uno dei prodotti definiti a punti 3, 4, 5 e 6.

Questa denominazione non riguarda tuttavia i prodotti il cui ripieno è costituito da prodotti di panetteria, pasticceria, biscotteria o gelato.

La parte esterna di cioccolato del prodotto così designato è pari al 25 per cento almeno del peso totale del prodotto.

8. Chocolate a la taza, il prodotto ottenuto da prodotti di cacao, zuccheri e da farina o amido di frumento, riso o granturco, e che presenti un tenore minimo di sostanza secca totale del cacao del 35 per cento di cui almeno il 18 per cento di burro di cacao e almeno il 14 per cento di cacao secco sgrassato, e un tenore massimo di farina di amido dell'8 per cento.

9. Chocolate familiar a la taza, il prodotto ottenuto da prodotti di cacao, zuccheri e da farina o amido di frumento, riso o granoturco, e che presenti un tenore minimo di sostanza secca totale di cacao del 30 per cento, di cui almeno il 18 per cento di burro di cacao e almeno il 12 per cento di cacao secco sgrassato, e un tenore massimo di farina o di amido del 18 per cento.

10. Cioccolatino o pralina, il prodotto della dimensione di un boccone costituito da:

*a)* cioccolato ripieno, oppure

*b)* un unico cioccolato o una giustapposizione o un miscuglio di cioccolato ai sensi delle definizioni di cui ai punti 3, 4, 5 e 6 e di altre sostanze commestibili, sempreché il cioccolato rappresenti almeno il 25 per cento del peso totale del prodotto.

---

ALLEGATO II
(previsto dall'articolo 2, comma 1)

## GRASSI VEGETALI DIVERSI DAL BURRO DI CACAO

I grassi vegetali di cui all'articolo 2, comma 1 sono, singolarmente o miscelati, equivalenti al burro di cacao e devono rispondere ai seguenti criteri:

*a)* sono grassi vegetali non contenenti acido laurico, ricchi di trigliceridi monoinsaturi simmetrici di tipo POP, POSt. StOSt (1);

*b)* sono miscelabili in qualunque proporzione con il burro di cacao e compatibili con le sue proprietà fisiche (punto di fusione e temperatura di cristallizzazione, velocità è di fusione, necessità di trattamento di tempra);

*c)* sono ottenuti esclusivamente mediante procedimento di raffinazione e/o frazionamento; è esclusa la modificazione enzimatica della struttura del trigliceride.

---

(1) P = acido palmitico; O = acido oleico; St = acido stearico

A norma di tali criteri possono essere utilizzati i seguenti grassi vegetali, ricavati dalle piante in appresso elencate (nome comune e nome scientifico delle piante da cui possono essere ricavati i grassi vegetali indicati a lato):

| | |
|---|---|
| 1) burro d'illipé, sego del Bomeo o Tengkawang | *Shorea spp.* |
| 2) olio di palma | *Eiaeis guineensis, Eiaeis olifera* |
| 3) grasso e stearina di Shorea robusta (sai) | *Shorea robusta* |
| 4) burro di karité | *Butyrospermum parkii* |
| 5) burro di cocum | *Garcinia indica* |
| 6) nocciolo di mango | *Mangi fera indica* |

È consentito l'impiego di olio di cocco nel cioccolato che viene utilizzato per la preparazione di gelati o di prodotti congelati analoghi.

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione della legge, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

*Note alle premesse:*

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della costituzione, conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 1º marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001.». L'art. 28, così recita:

«Art. 28 *(Attuazione della direttiva 2000/36/CE, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana).* — 1. L'attuazione della direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana, sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a)* garantire che l'etichettatura dei prodotti di cacao e di cioccolato, oltre ad assicurare la trasparenza, rechi una distinta indicazione a seconda che il bene sia prodotto con aggiunta di grassi vegetali diversi dal burro di cacao o che sia prodotto utilizzando esclusivamente burro di cacao; nel primo caso l'etichetta dovrà contenere la dizione "cioccolato" mentre nel secondo caso potrà essere utilizzata la dizione "cioccolato puro";

*b)* individuare meccanismi di certificazione di qualità per i prodotti tipici che utilizzano esclusivamente burro di cacao per la produzione di cioccolato.».

— La direttiva 2000/36/CE è pubblicata in GUCE n. L 197 del 3 agosto 2000.

*Nota all'art. 4:*

— La legge 31 marzo 1980, n. 139, reca: «Recepimento della direttiva adottata dal Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, concernenti determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana.».

*Nota all'art. 5:*

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, reca: «Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.».

*Nota all'art. 9:*

— La legge 30 aprile 1976, n. 351, reca: «Nuova disciplina della produzione e del commercio dei prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.».

**03G0203**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 luglio 2003.

**Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Scandine».**

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 4 febbraio 2003 della ditta Zambon Italia S.r.l.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la

ditta Zambon Italia S.r.l., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni:

SCANDINE:

«50» 40 compresse 50 mg - A.I.C. n. 025259 019;

«200» 20 compresse 200 mg - A.I.C. n. 025259 033.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 2 luglio 2003

*Il dirigente:* GUARINO

**03A08439**

DECRETO 2 luglio 2003.

**Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tad».**

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO REVOCHE, SEQUESTRI, SOSPENSIONI E SISTEMA D'ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 24 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale, n. 132 del 7 giugno 2002, concernente modalità di trasmissione dati di commercializzazione delle specialità medicinali attraverso il sistema informatico Sirio;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-991/D3 del 21 maggio 2003 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio - ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione della ditta Biomedica Foscama industria chimico farmaceutica S.p.a. pervenuta il 18 giugno 2003;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003 con il quale è stata erroneamente sospesa l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto per imprecisione dei dati trasmessi attraverso il sistema informatico Sirio dalla ditta titolare dell'autorizzazione;

Ritenuto pertanto necessario rettificare il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003,

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata il D.D. 80.5/SL.488-99/D3 del 21 maggio 2003 - limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata:

TAD:

«600» 5 flaconi polvere + 5 fiale solvente 4 ml - A.I.C. n. 027154 032;

ditta Biomedica Foscama industria chimico farmaceutica S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 2 luglio 2003

*Il dirigente:* GUARINO

**03A08440**

DECRETO 2 luglio 2003.

**Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Piroxicam».**

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE, REVOCHE, IMPORT-EXPORT, SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n 116 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 2002, n. 129, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda pervenuta in data 23 aprile 2003, dalla ditta GNR S.p.a., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178: «PIROXICAM» «20 mg/1 ml soluzione iniettabile» 6 fiale da 1 ml; numero A.I.C. 033415 035; ditta GNR S.p.a..

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 2 luglio 2003

*Il dirigente:* GUARINO

**03A08447**

DECRETO 2 luglio 2003.

**Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nimesulide».**

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE, REVOCHE, IMPORT-EXPORT, SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 116 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 2002, n. 129, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda pervenuta in data 22 aprile 2003, dalla ditta I.B.N. Istituto Biologico Nazionale S.r.l., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto A.I.C. n. 193 del 13 giugno 2003, concernente il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto a nome della società Jet Generici S.r.l.;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178: «NIMESULIDE» «100 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine; numero A.I.C. 033089 018; ditta Jet Generici S.r.l..

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 2 luglio 2003

*Il dirigente:* GUARINO

**03A08448**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 giugno 2003.

**Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Vittoria Due a r.l.», in Cellamare.**

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 26 luglio 1996 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Vittoria Due a r.l.» con sede in Cellamare è stata sciolta e il sig. Paparella Giacinto è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore a causa della indisponibilità del medesimo agli accertamenti ispettivi, nonostante ripetuti inviti formali;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il parere favorevole ed unanime del Comitato centrale per le cooperative espresso in data 30 aprile 2003, pervenuto il 3 giugno 2003;

Decreta:

Il dott. Veronico Antonio nato a Venosa (Potenza) il 2 maggio 1968 con studio in Modugno al viale della Repubblica n. 20, è nominato liquidatore della società cooperativa «Vittoria Due a r.l.», con sede in Cellamare costituita in data 31 gennaio 1995 per rogito del notaio Pasquale Maddalena - registro imprese n. 32696 già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 26 luglio 1996 in sostituzione del sig. Paparella Giacinto.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 9 giugno 2003

*Il dirigente:* BALDI

**03A08371**

DECRETO 9 giugno 2003.

**Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Nuovo Millennio - Piccola società cooperativa a r.l.», in Bari.**

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 27 febbraio 2001 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Nuovo Millennio - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Bari è stata sciolta ed il sig. Stammelluti Giovanni è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore a causa della indisponibilità del medesimo agli accertamenti ispettivi, nonostante ripetuti inviti formali;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei apporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il parere favorevole ed unanime del comitato centrale per le cooperative espresso in data 19 marzo 2003, pervenuto il 20 maggio 2003;

Decreta:

Il dott. Buttaro Giuseppe nato a Roma il 9 marzo 1960 e residente in Bari, alla via A. Gimma n. 52, è nominato liquidatore della società coopertiva «Nuovo Millennio - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Bari costituita in data 3 ottobre 1996 per rogito del notaio Colletti Giovanni - registro imprese n. 718740/1996 già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 27 febbraio 2001 in sostituzione del sig. Stammelluti Giovanni.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 9 giugno 2003

*Il dirigente:* BALDI

**03A08372**

DECRETO 9 giugno 2003.

**Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Adriatica a r.l.», in Andria.**

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 23 marzo 1984 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Adriatica a r.l.» con sede in Andria è stata sciolta ed il sig. Terlizzi è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore a causa della perdurante inattività accertata in sede ispettiva;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzio del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il parere favorevole ed unanime del comitato centrale per le cooperative espresso in data 19 marzo 2003, pervenuto il 20 maggio 2003;

Decreta:

Il dott. Carbone Mario nato a Bari il 25 gennaio 1941 con studio in Bitonto alla via P. Martucci Zecca n. 14, è nominato liquidatore della società cooperativa

«Adriatica a r.l.», con sede in Andria costituita in data 5 febbraio 1982 per rogito del notaio Tedone Giuseppe - registro imprese n. 5083 - già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 23 marzo 1984, in sostituzione del sig. Terlizzi Cosimo.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 9 giugno 2003

*Il dirigente:* BALDI

**03A08373**

DECRETO 9 giugno 2003.

**Scioglimento della società cooperativa «Solidarietà a r.l.», in Bari.**

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione del 16 novembre 2001 e successivi accertamenti dell'8 aprile 2002 e del 9 ottobre 2002 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive - Direzione generale e per gli enti cooperativi, di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 30 aprile 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 12 dicembre 2002;

Decreta:

La società cooperativa «Solidarietà a r.l.», con sede in Bari, numero posizione 4721/185954, costituita per rogito notaio dott. Maddalena Pasquale in data 28 febbraio 1981, repertorio n. 14841, registro imprese n. 12737, omologato dal tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 9 giugno 2003

*Il dirigente:* BALDI

**03A08398**

DECRETO 16 giugno 2003.

**Sostituzione del liquidatore ordinario della «Cooperativa edilizia Santa Lucia - a proprietà individuale a r.l.», in Torino.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TORINO

Visto l'art. 2545 del codice civile, che assegna all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria del 6-13 agosto 2002 a carico della «Cooperativa edilizia Santa Lucia a proprietà individuale a r.l.», in liquidazione dal 26 aprile 1968, dal quale risulta un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Acquisito a norma del combinato disposto degli articoli 11 e 20 del decreto legislativo n. 1577/47, il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 21 novembre 2002;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazione del 9 ottobre 2002 al liquidatore di avvio del procedimento di sostituzione ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Decreta

la destituzione dall'incarico di liquidatore ordinario della «Cooperativa edilizia Santa Lucia - a proprietà individuale a r.l.», con sede legale in Torino - via Barletta n. 76, del rag. Cabri Domenico, nominato con assemblea straordinaria del 26 aprile 1968, e la sua sostituzione con il dott. Quaccia Dario, nato ad Ivrea (Torino) il 18 novembre 1960, con studio in Ivrea (Torino) - via A. De Gasperi n. 4.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 16 giugno 2003

*Il direttore provinciale:* PIRONE

**03A08397**

DECRETO 20 giugno 2003.

**Sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativa «Parco verde cooperativa edilizia a r.l.», in Milano.**

IL DIRIGENTE REGGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha attribuito alle direzioni provinciali del lavoro la competenza dei procedimenti di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori - Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva - Divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria del 25 maggio 2001 e il verbale di accertamento successivo in data 29 agosto 2001, nei confronti della società cooperativa «Parco verde cooperativa edilizia a r.l.», con sede legale in Milano, in liquidazione dal 26 settembre 1979, dal quale risulta un eccessivo ritardo e un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante l'avvio del procedimento con il seguente esito: preavviso di sostituzione regolarmente notificato al liquidatore e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*;

Considerato che alla data odierna non risultano pervenute né controdeduzioni né opposizioni al provvedimento né da parte del liquidatore né da parte della cooperativa o di terzi interessati;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella riunione del 23 gennaio 2003;

Decreta

la sostituzione del liquidatore ordinario sig. Altomani Umberto, nominato con verbale di assemblea straordinaria del 26 ottobre 1981 della società cooperativa «Parco verde cooperativa edilizia a r.l.», sede legale in Milano, viale di Porta Vercellina n. 2, costituita per rogito notaio dott. Mario Ventura di Castellanza, in data 19 ottobre 1972, repertorio n. 5454, raccolta n. 789, B.U.S.C. n. 7454/122261, codice fiscale e numero iscrizione registro imprese di Milano n. 02993440151 e la nomina del nuovo liquidatore nella persona dell'avv. Sacchini Mara Roberta nata a Milano il 7 maggio 1945, con studio in Milano, corso di Porta Vittoria n. 28.

Il compenso e il rimborso delle spese della procedura saranno a carico del bilancio della cooperativa e nel caso di mancanza o di insufficienza dell'attivo saranno a carico dell'erario.

Avverso il presente decreto può essere proposto ricorso al tribunale amministrativo regionale della Lombardia entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data della notifica per i destinatari del medesimo e dalla data della pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Copia del decreto è notificato al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi, al liquidatore nominato e al liquidatore sostituito della cooperativa, al tribunale fallimentare competente, alla camera di commercio e alla prefettura di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 giugno 2003

*Il dirigente reggente:* CICCHITTI

**03A08399**

DECRETO 20 giugno 2003.

**Sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativa «USE a r.l.», in Milano.**

IL DIRIGENTE REGGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha attribuito alle Direzioni provinciali del lavoro la competenza dei procedimenti di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, Divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria del 13 marzo 2001 nei confronti della società cooperativa «USE a r.l.», con sede legale in Milano, in liquidazione dal 12 novembre 1984, dal quale risulta un eccessivo ritardo e un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante l'avvio del procedimento con il seguente esito: presso la sede legale la cooperativa non è più presente, liquidatore e presidente del Collegio sindacale sono deceduti, il preavviso di sostituzione è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, mentre la notifica presso la sede legale ha dato esito negativo;

Considerato che alla data odierna non risultano pervenute né controdeduzioni della cooperativa nè opposizioni da parte dell'ente o di terzi interessati;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella riunione del 26 settembre 2003;

Decreta

la sostituzione del liquidatore ordinario sig. Fedeli Giovanni, nominato con verbale di assemblea straordinaria del 12 novembre 1984 della società cooperativa «USE a r.l.», sede legale in Milano, Piazza Castello, 5, aderente all'UNCI e alla LNCM, costituita per rogito notaio dott. Carlo Marchetti di Milano in data 21 ottobre 1969, repertorio n. 39602, raccolta n. 12321, B.U.S.C. n. 6447/109758, codice fiscale e numero iscrizione registro imprese di Milano n. 01859990150 e la nomina del nuovo liquidatore nella persona del rag. Coccia Mario, nato a Lucera il 9 giugno 1947, con studio in Opera (Milano), via G. Di Vittorio, 60.

Il compenso e il rimborso delle spese della procedura saranno a carico del bilancio della cooperativa e nel caso di mancanza o di insufficienza dell'attivo saranno a carico dell'erario.

Avverso il presente decreto può essere proposto ricorso al tribunale amministrativo regionale della Lombardia entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data della notifica per i destinatari del medesimo e dalla data della pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Copia del decreto è notificato al Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, al liquidatore nominato e alla cooperativa (in quanto liquidatore sostituito e deceduto) tramite affissione all'Albo del comune di Milano (in quanto l'ente non è più presente presso la sede legale), al tribunale fallimentare competente, alla Camera di commercio e alla prefettura di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 giugno 2003

*Il dirigente reggente:* CICCHITTI

**03A08400**

DECRETO 20 giugno 2003.

**Sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativa «La Donizetti a r.l.», in Milano.**

IL DIRIGENTE REGGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha attribuito alle direzioni provinciali del lavoro la competenza dei procedimenti di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, Divisione I,

relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria del 27 marzo 2001 nei confronti della società cooperativa «La Donizetti a r.l.» con sede legale in Milano, in liquidazione dal 28 febbraio 1992, dal quale risulta un eccessivo ritardo e un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante l'avvio del procedimento con il seguente esito: atti regolarmente notificati al liquidatore della cooperativa e preavviso di scioglimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*;

Considerato che alla data odierna nessuna opposizione è pervenuta sia dal liquidatore sia dall'ente che da terzi interessati;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella riunione del 26 settembre 2002;

Decreta

la sostituzione del liquidatore ordinario sig. Infante Giuseppe, nominato con verbale di assemblea straordinaria del 28 febbraio 1992 della società cooperativa «Società cooperativa La Donizetti a r.l.», sede legale in Milano, via Marocco, 15, costituita per rogito notaio dott. Alfredo Aquaro di Milano in data 24 marzo 1986, repertorio n. 37408, racc. n. 9398, B.U.S.C. n. 12780/222287, codice fiscale e numero iscrizione registro imprese di Milano n. 08282540155 e la nomina del nuovo liquidatore nella persona della dott.ssa Testa Anita Rossella, nata a Bergamo il 14 giugno 1965, residente a Cassano d'Adda (Milano), via Linificio Case Alte, 12, con studio a Castel Rozzone (Bergamo), via San Bernardo n. 22/E.

Il compenso e il rimborso delle spese della procedura saranno a carico del bilancio della cooperativa e nel caso di mancanza o di insufficienza dell'attivo saranno a carico dell'erario.

Avverso il presente decreto può essere proposto ricorso al tribunale amministrativo regionale della Lombardia entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data della notifica per i destinatari del medesimo e dalla data della pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Copia del decreto è notificato al Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, al liquidatore nominato e al liquidatore sostituito, al tribunale fallimentare competente, alla Camera di commercio e alla prefettura di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 giugno 2003

*Il dirigente reggente:* CICCHITTI

**03A08401**

DECRETO 20 giugno 2003.

**Sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativa «Stella Alpina a r.l.», in S. Donato Milanese.**

IL DIRIGENTE REGGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha attribuito alle direzioni provinciali del lavoro la competenza dei procedimenti di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, Divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria del 24 ottobre 2000 nei confronti della società cooperativa «Stella Alpina a r.l.», con sede legale in S. Donato Milanese, in liquidazione dal 24 luglio 1975, dal quale risulta un eccessivo ritardo e un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante l'avvio del procedimento con il seguente esito: liquidatore anagraficamente irreperibile e quindi atti notificati al presidente del collegio sindacale della cooperativa;

Considerato che alla data odierna risultano pervenute controdeduzioni del presidente del collegio sindacale ma non opposizioni al provvedimento né da parte sua né da parte della cooperativa o di terzi interessati;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella riunione del 26 settembre 2002;

Decreta

la sostituzione del liquidatore ordinario sig. Zanibelli Ennio, nominato con verbale di assemblea straordinaria del 24 luglio 1975 della società cooperativa «Stella Alpina a r.l.», sede legale in S. Donato Milanese, via C. Battisti n. 11, costituita per rogito notaio dott. Italo Gentile di Milano in data 29 marzo 1966, rep. 12831, racc. 3213, B.U.S.C. n. 3341/97369, registro società tribunale di Milano, n. 129191, volume 3284, fascicolo 41, codice fiscale: mancante, e la nomina del nuovo liqui-

datore nella persona del prof. dott. cav. Pepe Agostino, nato a Milano il 7 luglio 1943, con studio in Vimodrone (Milano), via San Remigio n. 5.

Il compenso e il rimborso delle spese della procedura saranno a carico del bilancio della cooperativa e nel caso di mancanza o di insufficienza dell'attivo saranno a carico dell'erario.

Avverso il presente decreto può essere proposto ricorso al tribunale amministrativo regionale della Lombardia entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data della notifica per i destinatari del medesimo e dalla data della pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Copia del decreto è notificato al Ministero delle attività produttive, direzione generale per gli enti cooperativi, al liquidatore nominato e al presidente del collegio sindacale della cooperativa, in quanto il liquidatore sostituito è risultato anagraficamente irreperibile, al tribunale fallimentare competente, alla Camera di commercio e alla prefettura di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 giugno 2003

*Il dirigente reggente:* CICCHITTI

**03A08402**

---

DECRETO 25 giugno 2003.

**Scioglimento della società cooperativa «La Barozza», in Cittaducale.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI RIETI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 16 marzo 1996, con il quale sono state decentrate a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, ai sensi del l'art. 2544 del codice civile, limitatamente ai casi di scioglimento senza nomina di liquidatore;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001, tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Accertata: l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato Ente cooperativo;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative, espresso nella seduta del 31 ottobre 2001.

Decreta:

La società cooperativa sotto elencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400 e degli articoli 2 e 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore.

1. Società cooperativa «La Barozza», con sede in Cittaducale (Rieti) costituita per rogito notaio avv. Casazza Giuseppina in data 25 febbraio 1984, repertorio n. 928, registro società n. 2034, presso il tribunale di Rieti, n. 644 B.U.S.C.

Rieti, 25 giugno 2003

*Il direttore provinciale:* DIANA

**03A8394**

---

DECRETO 2 luglio 2003.

**Scioglimento della società cooperativa edilizia «Libertas» a r.l., in Catanzaro.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 17 gennaio 2003 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, n. 33;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive

Decreta:

Lo scioglimento d'autorità, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1, senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Libertas» a r.l., B.U.S.C. n. 55/44007, con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Cosco Leonardo in data 16 dicembre 1953, repertorio 10794, registro società 979, tribunale di Catanzaro.

Catanzaro, 2 luglio 2003

p. *Il direttore provinciale:* BRUNO

**03A08392**

DECRETO 2 luglio 2003.

**Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Miga», in Catanzaro.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Visto che il sig. Migliarese Mario, nominato liquidatore della società sopracitata con verbale di assemblea straordinaria del 14 giugno 1996, non ha mai intrapreso la procedura liquidatoria;

Considerato il lungo tempo trascorso e la necessità di portare a termine la procedura suesposta;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative del 30 aprile 2003, che accoglieva la richiesta di sostituzione del liquidatore ordinario;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Decreta:

La dott.ssa Cavallaro Rita, nata a Catanzaro il 30 agosto 1969 e residente in Catanzaro, via S. Barbara n. 10, è nominata liquidatore della società cooperativa «Miga», con sede in Catanzaro, costituita con rogito notaio Edda Rao, rep. n. 26646, registro società n. 6133, in sostituzione del liquidatore sig. Migliarese Mario.

Catanzaro, 2 luglio 2003

p. *Il direttore provinciale:* BRUNO

**03A08393**

DECRETO 4 luglio 2003.

**Sostituzione di un componente effettivo e due supplenti in seno alla commissione provinciale della cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia di Avellino.**

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI NAPOLI

Visto l'art. 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427 recante norme circa la composizione della commissione provinciale della cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia;

Visto il decreto direttoriale del 12 maggio 2001 con il quale la presente commissione è stata ricostituita per la provincia di Avellino;

Considerato che con il predetto decreto sono stati nominati componente effettivo in rappresentanza dei lavoratori dipendenti da artigiani edili il sig. Annichiarico Ruggiero e componente supplente in rappresentanza dei lavoratori dipendenti da industrie edili la sig.ra Luongo Rosina;

Vista la lettera datata Avellino 2 maggio 2003 con la quale il sig. Annichiarico Ruggiero e la sig.ra Luongo Rosina rassegnano le dimissioni da componenti della suindicata commissione;

Vista la nota trasmessa tramite fax il 23 giugno 2003 con la quale la FILCA-CISL di Avellino chiede la nomina a componente effettivo del sig. Melchionna Mario - già componente supplente - in sostituzione del dimissionario sig. Annichiarico Ruggiero e a componente supplente del sig. Santoli Gerardo in sostituzione della dimissionaria rappresentanza dei lavoratori dipendenti da artigiani edili del sig. Lo Russo Giovanni in sostituzione del sig. Melchionna Mario designato quale componente effettivo;

Ritenuto di dover procedere alle richieste sostituzioni e nomine;

Decreta:

Sono nominati in seno alla commissione provinciale della cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia di Avellino, componente effettivo il sig. Melchionna Mario nato il 15 febbraio 1965 in sostituzione del dimissionario sig. Annichiarico Ruggiero; componente supplente il sig. Santoli Gerardo nato il 13 marzo 1974 in sostituzione della dimissionaria sig.ra Luongo Rosina; componente supplente il sig. Lo Russo Giovanni nato il 4 agosto 1974 in sostituzione del sig. Melchionna Mario nominato componente effettivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 4 luglio 2003

*Il direttore regionale:* APREA

**03A08395**

DECRETO 8 luglio 2003.

**Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Alice Confezioni», in Basaluzzo.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ALESSANDRIA

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 recante disposizioni in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni recante provvedimenti per la cooperazione;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro del procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che il liquidatore non ha provveduto all'adempimento degli obblighi connessi alla procedura di liquidazione ordinaria;

Espletata la procedura prevista dall'art. 37, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il parere favorevole ad unanime espresso in data 30 aprile 2003 dal comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 19 del sopracitato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Decreta:

Il dott. Chiaffredo Astori, nato ad Alessandria, il 25 febbraio 1929, con studio in Alessandria, piazza Turati n. 5, è nominato liquidatore della società cooperativa «Alice Confezioni» con sede in Basaluzzo (Alessandria), via Novi n. 70, costituita in data 7 marzo 1996, per rogito notaio Carlo Chiapuzzo - Registro imprese n. 01695090066 - già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 6 febbraio 1999, in sostituzione del sig. Rotondi Renato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alessandria, 8 luglio 2003

*Il direttore provinciale:* NAPOLI

**03A08391**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 20 giugno 2003.

**Sospensione dell'efficacia del decreto 6 giugno 2003, concernente l'autorizzazione all'organismo di controllo denominato «INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità - Soc. coop. a r.l.» ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Ragusano», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 6 giugno 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 141 del 20 giugno 2003 con il quale è. stata rilasciata l'autorizzazione all'organismo di controllo denominato «INOQ - Istituto Nord-Ovest Qualità - Soc. coop. a r.l.», ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Ragusano», registrata in ambito Unione europea, con regolamento CE n. 1263/96 del 1º luglio 1996, ai sensi del regolamento CEE 2081/92;

Vista l'istanza datata 20 giugno 2003 con la quale la Confcooperative - Unione Provinciale di Ragusa, soggetto legittimato ad indicare l'organismo di controllo al quale assoggettare la produzione della predetta denominazione protetta, in quanto presentatore della domanda di registrazione sopra richiamata, chiede di sospendere gli effetti dell'autorizzazione concessa con il decreto citato in epigrafe in attesa delle determinazioni che potranno essere adottate dal Consorzio di tutela del formaggio Ragusano, nel caso in cui il predetto Consorzio risulti, destinatario del provvedimento di riconoscimento ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta Ragusano attualmente svolto dal Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia con sede in Ragusa, Viale Europa, 134 bis, designato quale autorità pubblica incaricata di espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del citato regolamento CEE n. 2081/92 con decreto 13 giugno 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 22 giugno 2000;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di sospensione dell'efficacia del decreto ministeriale 6 giugno 2003 in precedenza richiamato, in accoglimento dell'istanza presentata, nella sua qualità, da Confcooperative - Unione Provinciale di Ragusa, assicurando nel contempo l'esercizio del diritto di rivendicare la denominazione di origine protetta Ragusano ai produttori del medesimo nel rispetto della disciplina registrata in ambito Unione europea;

Decreta:

Art. 1.

È sospesa l'efficacia del decreto 6 giugno 2003, recante autorizzazione all'organismo di controllo denominato «INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità - Soc. coop. a r.l.», ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Ragusano», registrata in ambito Unione europea, con regolamento CE n. 1263/96 del 1º luglio 1996, ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92;

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2003

*Il direttore generale:* ABATE

**03A08442**

DECRETO 27 giugno 2003.

**Iscrizione di varietà di specie agricola (mais) nei registri nazionali di specie agrarie.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione del 17 dicembre 2002 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà indicate nel dispositivo;

Viste le richieste con le quali sono state proposte delle nuove denominazioni;

Considerato concluso l'esame delle denominazioni proposte;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

| Codice | Denominazione | Classe Fao | Tipo di ibrido | Responsabile della conservazione in purezza |
|---|---|---|---|---|
| 007901 | Agabor | 200 | HS | Emilseme S.p.a. e AG Reliant Genetics (USA) |
| 007900 | LG3266 | 200 | HS | Emilseme S.p.a. e AG Reliant Genetics (USA) |
| 007906 | LG3562 | 500 | HS | Emilseme S.p.a. e AG Reliant Genetics (USA) |
| 007910 | Alisun | 500 | HS | Emilseme S.p.a. e AG Reliant Genetics (USA) |

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2003

*Il direttore generale:* ABATE

*Atto non soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti (art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20), né alla registrazione dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1939).*

**03A08434**

DECRETO 27 giugno 2003.

**Variazione delle denominazioni delle varietà di mais Castella, Cemo e Vicking.**

## IL DIRETTORE GENERALE
### PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modificazioni relativo al regolamento di esecuzione della legge n. 1096/1971;

Visto in particolare l'art. 17-*bis* del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, per ciò che concerne i dubbi sorti, dopo l'iscrizione delle varietà, in ordine all'idoneità della denominazione varietale;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 13 marzo 2002, con il quale sono state iscritte, tra l'altro, al registro nazionale le varietà di mais denominate Castela, Cemo e Vicking;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Viste le richieste con le quali sono state proposte delle nuove denominazioni;

Considerato concluso l'esame delle denominazioni proposte;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Le denominazioni delle varietà di mais Castela, Cemo e Vicking sono modificate come di seguito indicato:

| Codice | Vecchia denominazione | Nuova denominazione |
|---|---|---|
| 007412 | Castela | Rango |
| 007568 | Cemo | DKC6006 |
| 007418 | Vicking | Vickor |

Roma, 27 giugno 2003

*Il direttore generale:* ABATE

*Atto non soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti (art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20), né alla registrazione dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1939).*

**03A08435**

DECRETO 1° luglio 2003.

**Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiprodop S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Taleggio».**

## IL DIRETTORE GENERALE
### PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 28 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio 2002, 20 novembre 2002 e 11 marzo 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiprodop S.r.l.», con decreto del 18 dicembre 1998, è stata prorogata fino al 31 luglio 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Taleggio», allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale del 7 dicembre 2001, protocollo n. 65281;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Taleggio»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 18 dicembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Certiprodop S.r.l.», con sede in Crema (Cremona), via del Macello n. 26, con decreto 18 dicembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Taleggio», registrata con il regolamento della commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 28 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio 2002, 20 novembre 2002 e 11 marzo 2003 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 31 luglio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 18 dicembre 1998.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2003

*Il direttore generale:* ABATE

**03A08441**

---

DECRETO 1° luglio 2003.

**Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiprodop S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo».**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 28 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio 2002, 20 novembre 2002 e 11 marzo 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiprodop S.r.l.», con decreto del 18 dicembre 1998, è stata prorogata fino al 31 luglio 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo», allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 dicembre 2001, protocollo n. 65370;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nell'autorizzazione concessa con decreto 18 dicembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Certiprodop S.r.l.», con sede in Crema (Cremona), via del Macello n. 26, con decreto 18 dicembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo», registrata con il regolamento della commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 28 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio 2002, 20 novembre 2002 e 11 marzo 2003 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 31 luglio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 18 dicembre 1998.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2003

*Il direttore generale:* ABATE

**03A08443**

---

## MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 19 giugno 2003.

**Scioglimento della «Società cooperativa edilizia S. Antonino a r.l.», in Oristano.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale D.P.L.;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità i disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissari liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa edilizia S. Antonino a r.l.», con sede in Oristano costituita in data 28 aprile 1975 con atto a rogito del notaio dott. Davino Michele di Oristano, n. REA 100492, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Elisabetta Campus, nata a Oristano il 24 novembre 1966 con residenza in Cagliari, via Roma n. 70 ne è nominata commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2003

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**03A08370**

DECRETO 19 giugno 2003.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Mondial Service - Soc. coop. a r.l.», in Lonigo, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 27 novembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Mondial Service - Soc. coop. a r.l.», con sede in Lonigo (Vicenza) (codice fiscale) 02611450236 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Carlo Saccaro, nato a Cittadella (Pordenone) il 30 gennaio 1959, domiciliato in Padova, via Trieste n. 32, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 giugno 2003

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**03A08437**

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DELIBERAZIONE 12 maggio 2003.

**Modifiche alla deliberazione 27 settembre 2000 recante i contenuti dell'attestazione, a mezzo di perizia giurata, dell'idoneità dei mezzi di trasporto di cui all'art. 12, comma 3, lettera *a)*, del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406.**

IL COMITATO NAZIONALE
DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE
CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante il regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in prosieguo denominato Albo;

Visto, in particolare, l'art. 12, comma 3, lettera *a)*, del medesimo decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale dispone che le imprese di trasporto dei rifiuti debbono corredare la domanda d'iscrizione all'albo con attestazione a mezzo di perizia giurata, redatta da un ingegnere o da un chimico o da un medico igienista iscritto all'ordine professionale, dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;

Visto, altresì, l'art. 6, comma 1, lettera *g)*, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale attribuisce al comitato nazionale dell'Albo il compito di fissare i contenuti della predetta attestazione;

Vista la propria deliberazione 27 settembre 2000, prot. n. 004/CN/ALBO recante i contenuti dell'attestazione, a mezzo di perizia giurata, dell'idoneità dei mezzi di trasporto;

Considerato che le associazioni di categoria degli operatori economici hanno richiesto di precisare che i veicoli classificati trattori stradali ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni non devono essere sottoposti a perizia giurata in quanto veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi e semirimorchi e, pertanto, non atti al carico dei rifiuti;

Ritenuto di accogliere le suddette richieste considerato anche che i citati veicoli, ai fini dell'accertamento della sussistenza delle condizioni di sicurezza per la circolazione, sono sottoposti a revisione periodica ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto, pertanto, di integrare la suddetta deliberazione 27 settembre 2000, prot. n. 004/CN/ALBO;

Delibera:

Art. 1.

Al comma 3 dell'art. 1 della deliberazione 27 settembre 2000, prot. n. 004/CN/ALBO, è aggiunto il seguente comma:

«4. L'attestazione a mezzo di perizia giurata dell'idoneità dei mezzi di trasporto non è dovuta per i veicoli classificati trattori stradali ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni».

Roma, 12 maggio 2003

*Il presidente:* LARAIA

**03A08445**

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 1° luglio 2003.

**Revoca del riconoscimento della «Scuola di terapia familiare e relazionale», in Napoli.**

### IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI - SAUS - UFFICIO VI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il decreto in data 29 settembre 1994, con il quale la «Scuola di terapia familiare e relazionale» è stata autorizzata ad attivare un corso di psicoterapia presso la sede di Napoli;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria degli associati della «Scuola di terapia familiare e relazionale» con sede in Napoli - Via Cristina di Savoia, 18/c - recante la messa in stato di liquidazione dell'Associazione per scadenza del termine di durata della predetta associazione alla data del 31 dicembre 2002;

Viste le dimissioni del dott. Giuseppe Ruggiero dalle cariche di gestore e direttore didattico del predetto istituto;

Considerata la necessità di far completare l'attività didattica fino al termine dell'anno 2005 per assicurare agli allievi iscritti la conclusione del percorso formativo intrapreso;

Decreta:

1. Il riconoscimento della «Scuola di terapia familiare e relazionale», con sede in Napoli, disposto con decreto 29 settembre 1994, è revocato alla data del 31 dicembre 2005. Ai fini del completamento dei corsi, è autorizzato lo svolgimento dell'attività didattica fino al 31 dicembre 2005 in favore degli allievi iscritti.

2. A decorrere dalla data del presente decreto non sono consentite nuove immatricolazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2003

*Il capo del Dipartimento:* D'ADDONA

**03A08444**

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 8 luglio 2003.

**Decreto 16 luglio 2002 - Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici. Decreto di approvazione stazione di revisione Vadas - Terra Mare, in Augusta.**

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, con la quale è stata data adesione alla convenzione internazionale SOLAS e successivi emendamenti ed in particolare la risoluzione IMO MSC.47(66), adottata il 4 giugno 1996 ed entrata in vigore il 1° luglio 1998, pubblicata nel supplemento ordinario n. 134 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1998;

Vista la regola III-20 della convenzione SOLAS come emendata la quale prevede che la revisione delle zattere di salvataggio di tipo gonfiabile, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici sia effettuata presso una stazione di revisione approvata dall'amministrazione;

Visto l'art. 10, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che demanda al Ministero l'emanazione di un apposito decreto per la disciplina delle modalità di revisione delle zattere di salvataggio, in attuazione di disposizioni emanate da organismi internazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347 «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo»;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 16 luglio 2002, n. 641, «Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici»;

Considerato che l'art. 8 del sopraccitato decreto prescrive che le revisioni delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici devono essere effettuate presso stazioni di revisione approvate dall'amministrazione;

Vista l'istanza in data 26 febbraio 2003 della stazione di revisione Vadas - Terra Mare di La Ferla Rosario, con sede in Augusta (Siracusa), contrada S. Giorgio (Meccano 2), intesa ad ottenere la prescritta approvazione dell'amministrazione;

Preso atto del giudizio favorevole espresso dalla commissione di visita della direzione marittima di Catania con verbale in data 7 maggio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la stazione di revisione Vadas - Terra Mare di La Ferla Rosario, con sede in Augusta (Siracusa), contrada S. Giorgio (Meccano 2).

Art. 2.

1. La succitata stazione è abilitata ad effettuare la revisione dei seguenti dispositivi di sicurezza:

| Produttore | Tipo di dispositivo |
|---|---|
| Nuova Callegari & Ghigi | Tutti i tipi di zattere autogonfiabili |
| Duarry | Tutti i tipi di zattere autogonfiabili |
| Eurovinil | Tutti i tipi di zattere autogonfiabili |
| Sekur Pirelli | Tutti i tipi di zattere autogonfiabili |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2003

*Il comandante generale*
SICUREZZA

**03A08458**

DECRETO 8 luglio 2003.

**Decreto 16 luglio 2002 - Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici. Decreto di approvazione stazione di revisione Pedrotti S.r.l., in Messina.**

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, con la quale è stata data adesione alla convenzione internazionale SOLAS e successivi emendamenti ed in particolare la risoluzione IMO MSC.47(66), adottata il 4 giugno 1996 ed entrata in vigore il 1° luglio 1998, pubblicata nel supplemento ordinario n. 134 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1998;

Vista la regola III-20 della convenzione SOLAS come emendata la quale prevede che la revisione delle zattere di salvataggio di tipo gonfiabile, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici sia effettuata presso una stazione di revisione approvata dall'amministrazione;

Visto l'art. 10, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che demanda al Ministero l'emanazione di un apposito decreto per la disciplina delle modalità di revisione delle zattere di salvataggio, in attuazione di disposizioni emanate da organismi internazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347 «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo»;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 16 luglio 2002, n. 641, «Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici»;

Considerato che l'art. 8 del sopraccitato decreto prescrive che le revisioni delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici devono essere effettuate presso stazioni di revisione approvate dall'amministrazione;

Vista l'istanza in data 12 febbraio 2003 della stazione di revisione Pedrotti S.r.l., con sede in Messina, contrada Roccamatore, località Villaggio Tre Mestieri, intesa ad ottenere la prescritta approvazione dell'amministrazione;

Preso atto del giudizio favorevole espresso dalla commissione di visita della direzione marittima di Catania con verbale in data 2 aprile 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la stazione di revisione Pedrotti S.r.l., con sede in Messina, contrada Roccamatore, località Villaggio Tre Mestieri.

Art. 2.

1. La succitata stazione è abilitata ad effettuare la revisione dei seguenti dispositivi di sicurezza:

| Produttore | Tipo di dispositivo |
|---|---|
| Arimar | Tutti i tipi di zattere autogonfiabili |
| Zodiac - Bombard | Tutti i tipi di zattere autogonfiabili |
| Viking | Tutti i tipi di zattere autogonfiabili |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2003

*Il comandante generale*
SICUREZZA

**03A08459**

DECRETO 8 luglio 2003.

**Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici. Decreto di approvazione stazione di revisione Nuova progresso mare S.r.l., in Messina.**

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, con la quale è stata data adesione alla convenzione internazionale SOLAS e successivi emendamenti ed in particolare la risoluzione IMO MSC.47(66), adottata il 4 giugno 1996 ed entrata in vigore il 1° luglio 1998, pubblicata nel supplemento ordinario n. 134 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1998;

Vista la regola III-20 della convenzione SOLAS come emendata la quale prevede che la revisione delle zattere di salvataggio di tipo gonfiabile, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici sia effettuata presso una stazione di revisione approvata dall'amministrazione;

Visto l'art. 10, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che demanda al Ministero l'emanazione di un apposito decreto per la disciplina delle modalità di revisione delle zattere di salvataggio, in attuazione di disposizioni emanate da organismi internazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347 «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo»;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 16 luglio 2002, n. 641, «Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici»;

Considerato che l'art. 8 del sopraccitato decreto prescrive che le revisioni delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici devono essere effettuate presso stazioni di revisione approvate dall'amministrazione;

Vista l'istanza in data 3 gennaio 2003 della stazione di revisione Nuova progresso mare S.r.l., con sede in Messina, contrada Marchese n. 8, Larderia Inf., intesa ad ottenere la prescritta approvazione dell'amministrazione;

Preso atto del giudizio favorevole espresso dalla commissione di visita della direzione marittima di Catania con verbale in data 2 aprile 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la stazione di revisione Nuova progresso mare S.r.l., con sede in Messina, contrada Marchese n. 8, Larderia Inf.

Art. 2.

1. La succitata stazione è abilitata ad effettuare la revisione dei seguenti dispositivi di sicurezza:

| Produttore | Tipo di dispositivo |
|---|---|
| DSB/AFG/TVB | Zattere autogonfiabili dei tipi:<br>6-25 persone lanciabili<br>12-35 persone ammainabili<br>28-150 persone aperte-reversibili<br>25-100 persone autoraddrizzanti |
| RFD | Tutti i tipi di zattere autogonfiabili |
| Eurovinil | I tipi di zattere autogonfiabili navigazione nazionale, costiera/mediterranea e SOLAS (escluse 29/25 posti D/L - OB autoraddrizzanti |
| Sekur Pirelli | Tutti i tipi di zattere autogonfiabili |
| Nuova Callegari & Ghigi | Tutti i tipi di zattere autogonfiabili |
| Dunlop/Beaufort | Tutti i tipi di zattere autogonfiabili |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2003

*Il comandante generale*
SICUREZZA

**03A08460**

DECRETO 11 luglio 2003.

**Norme sull'afflusso dei veicoli nell'isola di Favignana.**

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro dei lavori pubblici, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta comunale di Favignana in data 14 gennaio 2003, n. 1 concernente il divieto di afflusso sull'isola medesima dei veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola;

Vista la delibera della giunta comunale di Favignana del 12 giugno 2003 di modifica alla delibera n. 1 del 14 gennaio 2003;

Vista la nota n. 296/2003/BIS in data 13 dicembre 2003 con la quale l'Ufficio territoriale del Governo di Trapani esprime il nulla osta alla limitazione;

Vista la nota n. 4408/SEGR del 13 dicembre 2002 con la quale si chiedeva alla regione Sicilia l'emissione del parere di competenza, peraltro mai pervenuto;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

*Divieto*

Dal 19 luglio al 31 agosto 2003 è vietato l'afflusso, sull'isola di Favignana, di veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel comune omonimo. Ad apposite ordinanze sindacali è rimandata la decisione per eventuali limitazioni della circolazione sulle strade dell'isola.

Art. 2.

*Autorizzazioni in deroga*

Nel periodo di vigenza menzionato all'art. 1 del presente decreto possono affluire sull'isola:

*a)* veicoli per il trasporto pubblico;

*b)* veicoli per il trasporto di merci deperibili;

*c)* autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

*d)* veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia, di pubblica utilità o pubblico interesse;

*e)* veicoli appartenenti a proprietari o locatari di abitazioni ubicate sull'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nell'elenco degli utenti della fornitura di energia elettrica. Il comune di Favignana provvederà al rilascio dell'apposita attestazione, limitatamente ad un veicolo ed un motociclo per nucleo familiare;

*f)* veicoli appartenenti a persone che trascorreranno almeno sette giorni sull'isola e che possono dimostrare la durata del soggiorno mediante biglietto di viaggio navale di andata e ritorno o con prenotazione di esercizi alberghieri o extra alberghieri;

*g)* autoveicoli con targa estera sempre che siano condotti dal proprietario o da componente della famiglia del proprietario stesso;

*h)* autoveicoli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato;

*i)* autoveicoli adibiti al trasporto di merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola.

Art. 3.

*Ulteriori autorizzazioni in deroga*

Al comune di Favignana è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco sull'isola.

Art. 4.

*Sanzioni*

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 24 dicembre 2002.

Art. 5.

*Vigilanza*

Il prefetto di Trapani è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto del divieto stabilito con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 11 luglio 2003

*Il Ministro:* LUNARDI

*Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2003*
*Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 222*

**03A08682**

DECRETO 16 luglio 2003.

**Disposizioni relative all'autotrasporto di merci in transito sul territorio austriaco. Criteri per l'assegnazione di ecopunti per il terzo quadrimestre dell'anno 2003.**

## IL DIRETTORE GENERALE
### PER L'AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 2000;

Visto il Trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea ratificato con legge n. 686 del 14 dicembre 1994 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 16 dicembre 1994;

Visto il regolamento (CE) n. 3298/94 della Commissione del 21 dicembre 1994 come modificato dal regolamento (CE) n. 1524/96 riguardante il sistema di ecopunti per autocarri in transito attraverso l'Austria;

Visto il regolamento (CE) n. 609/2000 della Commissione del 21 marzo 2000;

Visto il regolamento (CE) n. 2012/2000 della Commissione del 21 settembre 2000;

Visto il decreto dirigenziale 16 novembre 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 20 novembre 1999, il decreto dirigenziale 16 marzo 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2000, il decreto dirigenziale 31 marzo 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 2000, il decreto dirigenziale 12 luglio 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 2000, il decreto dirigenziale 20 novembre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 23 novembre 2000; il decreto dirigenziale 29 marzo 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 2001, il decreto dirigenziale 18 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 30 luglio 2001, il decreto dirigenziale 7 agosto 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 16 agosto 2001; il decreto dirigenziale 12 novembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 16 novembre 2001; il decreto dirigenziale 28 novembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 5 dicembre 2001; il decreto dirigenziale 12 aprile 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2002, il decreto dirigenziale 29 luglio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 9 agosto 2002, il decreto dirigenziale 4 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 2002, il decreto dirigenziale 9 aprile 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 17 aprile;

Considerato il sistema di ecopunti articolato su quote quadrimestrali;

Considerata l'esigenza di ampliare il numero delle imprese che usufruiscono di un'assegnazione di ecopunti per il transito attraverso il territorio austriaco;

Considerato opportuno prevedere che le «nuove» imprese abbiano effettuato attività meritevole di considerazione quali il trasporto combinato accompagnato o che abbiano, comunque, effettuato attività con Paesi per i quali il transito attraverso il territorio austriaco è connaturale;

Considerata l'opportunità di assicurare la continuità dell'attività lavorativa alle imprese che stiano terminando o abbiano già terminato la propria assegnazione di ecopunti relativa al 2° quadrimestre dell'anno 2003;

Considerata l'opportunità di incoraggiare l'utilizzo del trasporto ferroviario combinato accompagnato per il transito attraverso il territorio austriaco;

Decreta:

## RIPARTIZIONE CONTINGENTE ECOPUNTI 3° QUADRIMESTRE 2003

### Art. 1.

1. Il contingente di ecopunti riservato alle imprese italiane interessate al transito attraverso il territorio austriaco è, per il 3° quadrimestre 2003, pari a 1.025.363.

2. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che, nel corso dell'anno 2002, hanno ottenuto, a qualsiasi titolo, un'assegnazione di ecopunti, è riservata, per il 3° quadrimestre 2003, una quota pari a 976.228 ecopunti (95,21% dell'assegnazione quadrimestrale).

3. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio è riservata, per il 3° quadrimestre 2003, una quota pari a 29.735 ecopunti (2,90% dell'assegnazione quadrimestrale). Tale quota affluisce nel fondo nazionale ecopunti conto proprio.

4. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che nel corso dell'anno 2002 e nei primi due quadrimestri dell'anno 2003 non hanno ottenuto alcuna assegnazione di ecopunti, è riservata, per il 3° quadrimestre 2003, una quota pari a 8.650 ecopunti (0,84% dell'assegnazione quadrimestrale).

5. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che durante il periodo maggio-agosto 2003 hanno utilizzato, per transitare attraverso il territorio austriaco, il sistema del trasporto ferroviario combinato accompagnato è riservata, per il 3° quadrimestre 2003, una quota pari a 10.250 ecopunti (1% dell'assegnazione quadrimestrale).

6. Alle imprese che effettuano trasporti eccezionali è riservata, per il 3° quadrimestre 2003, una quota pari a 500 ecopunti (0,05% dell'assegnazione quadrimestrale).

7. La quota di ecopunti indicata al precedente comma 5 verrà integrata, nel caso fosse insufficiente a soddisfare tutte le richieste presentate ai sensi dei successivi articoli 13-14 e 15, con gli ecopunti, eventualmente, residui dalla quota indicata al precedente comma 4.

## AUTOTRASPORTO DI MERCI IN CONTO TERZI (C.D. IMPRESE VECCHIE)

### Art. 2.

*Criteri di calcolo dell'assegnazione*

1. L'assegnazione degli ecopunti necessari per l'attraversamento del territorio austriaco alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi indicate all'art. 1, comma 2 del presente decreto, viene determinata, a favore di ciascuna impresa, per il 3° quadrimestre dell'anno 2003, calcolando il numero medio dei

transiti effettuati dall'impresa interessata nel 3° quadrimestre dell'anno 2001 e dell'anno 2002; la cifra così ottenuta viene moltiplicata per 6,02. Condizione indispensabile per aver titolo all'assegnazione è che l'impresa interessata abbia effettuato almeno un viaggio di transito attraverso il territorio austriaco registrato al sistema elettronico di rilevazione dei transiti nel corso del 3° quadrimestre 2002.

2. Per la determinazione del numero di transiti valutabili ai fini di quanto previsto dal precedente comma 1 verranno considerati tutti i viaggi dichiarati di transito effettuati dalle singole imprese nei periodi indicati con esclusione:

*a)* dei viaggi dichiarati di transito effettuati senza il versamento degli ecopunti dovuti (c.d. transiti «in nero»);

*b)* dei viaggi dichiarati di transito per i quali risulta che il posto di frontiera di entrata e il posto di frontiera di uscita si trovano sulla medesima linea di confine (viaggi bilaterali);

3. La cifra determinata tenendo conto dei criteri indicati ai precedenti commi viene ridotta di una quota pari al 50% degli ecopunti corrispondenti ai transiti «in nero» effettuati dall'impresa nel 3° quadrimestre dell'anno 2001 e nel 3° quadrimestre dell'anno 2002. La riduzione non potrà, comunque, essere superiore al 50% dell'assegnazione calcolata ai sensi del comma 1 del presente articolo.

4. I dati utilizzati ai fini della quantificazione del numero dei transiti effettuati da ciascuna impresa nel 3° quadrimestre dell'anno 2001 e nel 3° quadrimestre dell'anno 2002 sono quelli registrati nel sistema elettronico di rilevazione dei transiti.

5. L'amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche sul consumo al fine di assumere eventuali provvedimenti in caso di scarso o irregolare utilizzo degli ecopunti.

Art. 3.

*Criteri di correzione dell'assegnazione*

1. Nell'eventualità che la somma totale delle assegnazioni di ecopunti alle imprese indicate all'art. 1, comma 2 del presente decreto superi, per il 3° quadrimestre dell'anno 2003, il numero totale degli ecopunti ad esse riservati, la quota di ecopunti spettante a ciascuna impresa per il 3° quadrimestre dell'anno 2003, calcolata in base ai criteri esposti nel precedente art. 2, viene ridotta di un coefficiente percentuale pari alla differenza tra la somma totale delle assegnazioni delle singole imprese e il numero degli ecopunti ad esse riservati.

2. Verrà attribuita, per il 3° quadrimestre 2003, nell'ambito della quota prevista dall'art. 1, comma 2 del presente decreto un'assegnazione di 50 ecopunti alle imprese che si trovano nelle seguenti condizioni:

*a)* in base ai criteri esposti nell'art. 2 e nel comma 1 del presente articolo hanno titolo ad una quota di ecopunti inferiore a 50, ma il parco veicolare, registrato al sistema elettronico di rilevazione dei transiti, comprende esclusivamente veicoli aventi un Cop-dokument attestante un consumo pari o inferiore a 6 ecopunti;

*b)* presentano, avendo omesso di farlo ai sensi del decreto direttoriale 4 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 2002 e del decreto direttoriale 9 aprile 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 17 aprile 2003, una domanda di rinnovo, redatta secondo quanto previsto dal successivo art. 4, contenente un'autorizzazione esplicita alla cancellazione dal sistema elettronico di rilevazione dei transiti di tutti i veicoli registrati a nome dell'impresa stessa aventi un Cop-dokument attestante un consumo superiore a 6 ecopunti;

*c)* successivamente alla comunicazione dell'assegnazione per il 3° quadrimestre 2003 presentano, secondo l'allegato 7 al presente decreto, una richiesta di cancellazione dal sistema elettronico di rilevazione dei transiti di tutti i veicoli registrati a proprio nome aventi un Cop-dokument attestante un consumo superiore a 6 ecopunti.

*d)* hanno ottenuto una quota di 50 ecopunti ai sensi degli articoli 12-13-14-15 del decreto direttoriale 4 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 2002 e degli articoli 9-10-11-12 del decreto direttoriale 9 aprile 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 17 aprile 2003 (c.d. imprese nuove 2003).

Art. 4.

*Modalità di richiesta*

1. Le imprese indicate all'art. 1, comma 2 del presente decreto che hanno presentato domanda per l'assegnazione della quota di ecopunti loro spettante per il 1° quadrimestre 2003 o per il 2° quadrimestre 2003 e le imprese indicate all'art. 3, comma 2, lettera *d)* del presente decreto otterranno automaticamente, secondo le modalità di rilascio indicate al successivo art. 5, la quota di ecopunti loro spettante per il 3° quadrimestre 2003.

2. Le imprese di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto, che non hanno presentato domanda per l'assegnazione degli ecopunti nel 1° quadrimestre 2003 ai sensi del decreto direttoriale 4 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 2002 o nel 2° quadrimestre 2003 ai sensi del decreto direttoriale 9 aprile 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 17 aprile 2003, dovranno presentare, per ottenere l'assegnazione degli ecopunti loro spettante per il 3° quadrimestre 2003, una domanda redatta secondo l'allegato 1 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo). Tale domanda deve essere inviata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose - ex APC3, via Caraci n. 36 - 00157 Roma entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Le imprese che presentano domanda, secondo le modalità previste dal precedente comma, tra il trentunesimo ed il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* vedranno ridotta la propria assegnazione per il 3° quadrimestre 2003 di una quota pari al 30%.

4. Le imprese che presentano domanda, secondo le modalità previste dal comma 2 del presente articolo, tra il sessantunesimo ed il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* vedranno ridotta la propria assegnazione per il 3° quadrimestre 2003 di una quota pari al 60%.

5. Le imprese che presentano domanda oltre il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* si vedranno rifiutata l'assegnazione degli ecopunti loro spettante per il 3° quadrimestre 2003.

Art. 5.

*Modalità di rilascio*

1. La quota di ecopunti, calcolata sulla base dei criteri contenuti negli articoli 2 e 3 del presente decreto, spettante, per il 3° quadrimestre 2003, alle imprese indicate all'art. 4, comma 1 del presente decreto ed alle imprese che presentano domanda ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3 del presente decreto, sarà rilasciata in due parti, la prima, non prima del 21 luglio 2003, per una quantità pari al 40% dell'assegnazione, al raggiungimento da parte dell'impresa interessata di una percentuale di utilizzo pari al 75% degli ecopunti già assegnati nel corso dell'anno 2003, la seconda, a saldo, al momento dell'ulteriore raggiungimento di una percentuale di utilizzo pari al 90% degli ecopunti già assegnati nel corso dell'anno 2003 e, comunque, non prima del 1° settembre 2003 e nell'ambito dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione dell'operazione di assegnazione.

2. In deroga a quanto previsto al precedente comma, l'assegnazione della quota spettante per il 3° quadrimestre 2003 avverrà in un'unica soluzione per quelle imprese la cui quota spettante sarà pari o inferiore a 300 ecopunti.

3. L'effettuazione delle operazioni di attribuzione indicate ai commi precedenti verrà resa nota a ciascuna impresa mediante apposita comunicazione.

Art. 6.

*Certificati di registrazione*

1. La domanda per il rilascio dei certificati di registrazione necessari per l'installazione delle ecopiastrine sui veicoli che effettuano autotrasporto di merci attraverso il territorio austriaco deve essere redatta secondo l'allegato 4 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul c.c.p. 4028 (imposta di bollo) e di un versamento di € 5,16 sul c.c.p. 9001 (diritti) per ogni veicolo di cui si chiede il certificato. La domanda deve essere conforme a quanto indicato ai successivi commi del presente articolo.

2. La registrazione al sistema elettronico di rilevazione dei transiti di veicoli in propria disponibilità da parte delle imprese che rientrano tra quelle indicate all'art. 1, comma 2 del presente decreto, è possibile per veicoli che abbiano un Cop-dokument che attesta un consumo, per ogni transito attraverso il territorio austriaco, non superiore a 5 ecopunti.

3. La registrazione di veicoli il cui Cop-dokument attesta un consumo di ecopunti pari a 6 è condizionata alla cancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli in disponibilità alla stessa impresa, già registrati, regolarmente inizializzati e aventi un consumo di ecopunti pari o superiore a 6.

4. Le imprese che rientrano tra quelle indicate all'art. 1, comma 2 del presente decreto, che per il 3° quadrimestre dell'anno 2003 hanno titolo ad ottenere una quota di ecopunti non superiore a 250, possono essere titolari di un massimo di cinque certificati di registrazione.

5. È consentita, per le imprese di cui al comma precedente, che al momento della domanda risultano essere titolari di cinque certificati di registrazione, la registrazione di ulteriori veicoli con Cop-dokument non superiore a 6 ecopunti, previa cancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli in disponibilità alla stessa impresa, già registrati, regolarmente inizializzati e aventi un consumo di ecopunti pari o superiore a quello del veicolo o dei veicoli di cui si richiede la registrazione.

6. È consentita, per le imprese di cui al comma 4 del presente articolo, che al momento della domanda risultano essere titolari di più di cinque certificati di registrazione, la registrazione di ulteriori veicoli con Cop-dokument non superiore a 6 ecopunti, previa cancellazione dal sistema informativo di un numero doppio di veicoli in disponibilità alla stessa impresa, già registrati, regolarmente inizializzati e aventi un consumo di ecopunti pari o superiore a quello del veicolo o dei veicoli di cui si richiede la registrazione.

7. Vengono cancellati d'ufficio, a seguito di periodiche verifiche, i certificati di registrazione relativi a veicoli che, in base al sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non sono più nella disponibilità dell'impresa che li ha ottenuti oppure che sono relativi a targhe cessate.

8. L'avvenuta cancellazione dei certificati di registrazione, secondo quanto indicato al comma precedente verrà comunicata all'impresa interessata.

AUTOTRASPORTO DI MERCI
IN CONTO PROPRIO

Art. 7.

*Modalità di richiesta e di rilascio*

1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio, interessate ad attraversare il territorio austriaco e che alla data del presente decreto non hanno ancora presentato domanda ai sensi dell'art. 10 del decreto direttoriale 4 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 2002 o dell'art. 7 del decreto direttoriale 9 aprile 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 17 aprile 2003, possono presentare domanda, senza alcun termine temporale, per accedere al fondo nazionale ecopunti conto proprio.

2. La domanda di cui al comma precedente redatta secondo l'allegato 2 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) deve essere presentata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi

e statistici - Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose - ex APC3, via Caraci n. 36 - 00157 Roma.

3. Le imprese che presentano domanda ai sensi dei precedenti commi del presente articolo riceveranno una comunicazione contenente l'autorizzazione ad utilizzare il fondo nazionale ecopunti conto proprio fino al 31 dicembre 2003, entro i limiti di consistenza del fondo indicati per quanto riguarda il 3° quadrimestre 2003 all'art. 1, comma 3 del presente decreto.

4. Le imprese che non sono registrate nel sistema elettronico di rilevazione dei transiti devono presentare, contestualmente alla richiesta di cui al precedente comma 2, una domanda per ottenere i certificati di registrazione necessari per l'installazione dell'ecopiastrina sui singoli veicoli, redatta al sensi del successivo art. 8, comma 1. I veicoli per i quali si richiede il certificato di registrazione non possono avere un Cop-dokument che attesta un consumo di ecopunti superiore a 6.

Art. 8.

*Certificati di registrazione*

1. La domanda per il rilascio dei certificati di registrazione necessari per l'installazione delle ecopiastrine sui veicoli che effettuano autotrasporto di merci attraverso il territorio austriaco deve essere redatta secondo l'allegato 4 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul c.c.p. 4028 (imposta di bollo) e di un versamento di € 5,16 sul c.c.p. 9001 (diritti) per ogni veicolo di cui si chiede il certificato. La domanda deve essere conforme a quanto indicato ai successivi commi del presente articolo.

2. La registrazione al sistema elettronico di rilevazione dei transiti di ulteriori veicoli in propria disponibilità da parte delle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio è possibile per veicoli che abbiano un Cop-dokument che attesta un consumo, per ogni transito attraverso il territorio austriaco, non superiore a 5 ecopunti.

3. La registrazione di ulteriori veicoli il cui Cop-dokument attesta un consumo di ecopunti pari a 6 è condizionata alla cancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli in disponibilità alla stessa impresa, già registrati, regolarmente inizializzati e aventi un consumo di ecopunti pari o superiore a 6.

4. Vengono cancellati d'ufficio, a seguito di periodiche verifiche, i certificati di registrazione relativi a veicoli che, in base al sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non sono più nella disponibilità dell'impresa che li ha ottenuti oppure che sono relativi a targhe cessate.

5. L'avvenuta cancellazione dei certificati di registrazione, secondo quanto indicato al comma precedente verrà comunicata all'impresa interessata.

AUTOTRASPORTO DI MERCI IN CONTO TERZI (C.D. IMPRESE NUOVE)

Art. 9.

*Modalità di richiesta e requisiti*

1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che rientrano tra quelle indicate all'art. 1, comma 4 del presente decreto e che sono interessate ad ottenere una quota di ecopunti per il 3° quadrimestre 2003 debbono presentare apposita domanda entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. I requisiti che l'impresa interessata deve possedere sono:

*a)* licenza comunitaria;

*b)* possesso alla data di pubblicazione del presente decreto di almeno un veicolo avente un consumo di ecopunti pari o inferiore a 6;

*c)* aver effettuato nel corso del periodo aprile 2003-luglio 2003 viaggi, mediante autorizzazioni, per trasporti da/per o attraverso i seguenti Paesi: Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Ungheria e Polonia per un totale complessivo di 10.

3. La domanda di cui al comma 1 del presente articolo, redatta secondo l'allegato 3 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) deve essere presentata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose - ex APC3, via Caraci n. 36 - 00157 Roma.

4. L'impresa interessata, contestualmente alla richiesta di cui al precedente comma 3, deve presentare una domanda per ottenere i certificati di registrazione necessari per l'installazione dell'ecopiastrina sui singoli veicoli, redatta secondo l'allegato 4 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul c.c.p. 4028 (imposta di bollo) e di un versamento di € 5,16 sul c.c.p. 9001 (diritti) per ogni veicolo di cui si chiede il certificato. La domanda potrà riguardare un massimo di due veicoli aventi un Cop-dokument attestante un consumo di ecopunti pari o inferiore a 6.

Art. 10.

*Criteri di attribuzione degli ecopunti*

1. Le imprese che hanno presentato le domande indicate ai commi 3 e 4 del precedente art. 9 e che sono in possesso dei requisiti indicati al comma 2 dello stesso articolo otterranno per il 3° quadrimestre 2003 una quota di ecopunti pari a 50.

2. Qualora la quota di ecopunti indicata art. 1, comma 4 del presente decreto non fosse sufficiente per tutte le imprese richiedenti, si procederà all'assegnazione degli ecopunti previsti dal comma precedente secondo l'ordine di protocollazione delle domande fino all'esaurimento della quota riservata.

3. Verranno respinte e archiviate le domande la cui collocazione nell'ordine di protocollazione non consente di beneficiare, causa l'esaurimento degli ecopunti della quota riservata, dell'assegnazione degli ecopunti.

Art. 11.

*Modalità di rilascio*

1. La quota di ecopunti determinata ai sensi del precedente art. 10 spettante alle imprese che hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 9 verrà rilasciata in un'unica soluzione e sarà disponibile a partire dal 15 settembre 2003.

2. La comunicazione dell'avvenuta assegnazione degli ecopunti verrà inviata alle imprese interessate insieme ai certificati di registrazione dei veicoli per i quali è stata presentata domanda ai sensi dell'art. 10, comma 4 del presente decreto.

Art. 12.

*Certificati di registrazione*

1. Le imprese che ottengono una quota di ecopunti ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 del presente decreto non possono essere titolari di più di due certificati di registrazione.

2. È consentita per le imprese di cui al comma precedente, nell'ambito del limite sopra indicato, la registrazione di ulteriori veicoli con Cop-dokument pari o inferiore a 6 ecopunti, previa cancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli in disponibilità alla stessa impresa, già registrati, regolarmente inizzializzati e aventi un consumo di ecopunti pari o superiore a quello del veicolo o dei veicoli di cui si richiede la registrazione.

MISURA DI PROMOZIONE DEL TRASPORTO FERROVIARIO COMBINATO ACCOMPAGNATO

Art. 13.

*Modalità di calcolo dell'assegnazione*

1. Alle imprese che effettuano autotrasporto di merci in conto terzi che nel periodo 1° maggio - 31 agosto 2003 hanno utilizzato per transitare attraverso il territorio austriaco il sistema del trasporto ferroviario combinato accompagnato, riceveranno, nei limiti della quota riservata a questo scopo, determinata secondo il combinato disposto dei commi 5 e 7 dell'art. 1 del presente decreto e secondo le modalità indicate ai successivi articoli, 5 ecopunti per ogni viaggio.

Art. 14.

*Modalità di richiesta e di attribuzione*

1. Le imprese interessate dovranno presentare, per l'ottenimento degli ecopunti di cui al precedente articolo, apposita richiesta redatta secondo l'allegato 5 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul c.c.p. 4028 (imposta di bollo). La domanda dovrà essere presentata, inderogabilmente, nel periodo dal 1° settembre al 22 settembre 2003, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose - ex APC3, via Caraci n. 36 - 00157 Roma.

2. Alla domanda di cui al comma precedente dovrà essere allegata la documentazione (copia delle lettere di vettura ferroviarie e debitamente timbrate dal gestore del servizio) attestante l'effettuazione, nel periodo indicato al precedente art. 13, dei viaggi su ferrovia, per l'attraversamento del territorio austriaco, mediante il sistema del trasporto combinato accompagnato.

3. Ciascuna impresa non potrà presentare più di una richiesta per l'ottenimento degli ecopunti di cui all'art. 13 del presente decreto.

4. Verranno prese in considerazione unicamente le richieste che si riferiscono all'effettuazione di un minimo di 10 viaggi.

5. Verranno premiati, secondo le modalità di calcolo del precedente art. 13, un massimo di 50 viaggi.

6. Le imprese che non sono registrate nel sistema elettronico di rilevazione dei transiti devono presentare, contestualmente alla richiesta di cui al precedente comma 1, una domanda per ottenere i certificati di registrazione necessari per l'installazione dell'ecopiastrina sui singoli veicoli, redatta secondo l'allegato 4 al presente decreto corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul c.c.p. 4028 (imposta di bollo) e di un versamento di € 5,16 sul c.c.p. 9001 (diritti) per ogni veicolo di cui si chiede il certificato. I veicoli per i quali si richiede il certificato di registrazione, massimo due, non possono avere un Cop-dokument che attesta un consumo di ecopunti superiore a 6.

7. Le imprese richiedenti otterranno un'assegnazione di ecopunti calcolata secondo i criteri indicati al precedente art. 13 e nei limiti di quanto riportato ai comma 4 e 5 del presente articolo.

8. Qualora la quota di ecopunti risultante dal combinato disposto dei commi 5 e 7 del presente decreto non fosse sufficiente per tutte le imprese richiedenti, si procederà all'assegnazione degli ecopunti secondo l'ordine di protocollazione delle domande fino all'esaurimento della quota riservata.

9. Verranno respinte e archiviate le domande la cui collocazione nell'ordine di protocollazione non consente di beneficiare, causa l'esaurimento degli ecopunti della quota riservata, dell'assegnazione degli ecopunti.

Art. 15.

*Modalità di rilascio*

1. La quota di ecopunti spettante alle imprese che hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 14, verrà rilasciata in un'unica soluzione e sarà disponibile a partire dal 2 ottobre 2003.

2. La comunicazione dell'avvenuta assegnazione degli ecopunti verrà inviata alle imprese interessate.

3. Le imprese di cui al comma 6 del precedente articolo riceveranno, oltre alla comunicazione dell'avvenuta assegnazione di ecopunti anche i certificati di registrazione richiesti.

## TRASPORTI ECCEZIONALI

### Art. 16.

1. Le imprese che hanno necessità di effettuare trasporti eccezionali attraverso il territorio austriaco e che non hanno ottenuto una quota di ecopunti per il 3º quadrimestre 2003 o che, avendola ottenuta, l'hanno esaurita, debbono presentare una domanda, redatta secondo l'allegato 6 al presente decreto.

2. La domanda, contenente l'indicazione della data di entrata in territorio austriaco del veicolo che effettua il trasporto eccezionale, corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo), deve essere presentata, inderogabilmente, almeno dieci giorni prima della data di effettuazione del transito, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose - ex APC3, via Caraci n. 36 - 00157 Roma.

3. Le domande che non siano presentate almeno entro il decimo giorno precedente la data prevista per l'effettuazione del trasporto eccezionale verranno respinte.

4. Nel caso in cui il trasporto eccezionale sia effettuato con un veicolo non registrato al sistema elettronico di rilevazione, l'impresa interessata dovrà provvedere, contemporaneamente alla domanda di cui al precedente comma, ad inviare una domanda per il rilascio del certificato di registrazione necessario per l'installazione dell'ecopiastrina, redatta secondo l'allegato 4 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul c.c.p. 4028 (imposta di bollo) e di un versamento di € 5,16 sul c.c.p. 9001 (diritti).

5. A seguito della presentazione della domanda di cui al comma 2, l'ufficio competente dell'ex unità operativa APC3 provvederà all'assegnazione sul sistema elettronico di rilevazione del numero di ecopunti necessario per l'effettuazione del transito attraverso il territorio austriaco, limitatamente alla tratta che viene effettuata con il carico. Gli ecopunti assegnati all'impresa per l'effettuazione del transito rimangono a disposizione per i tre giorni successivi alla data indicata nella richiesta, dopo di che verranno tolti, se non utilizzati. L'impresa interessata riceverà comunicazione dell'avvenuta assegnazione degli ecopunti ed, eventualmente, avendo presentato domanda ai sensi del precedente comma 4, il certificato di registrazione del veicolo.

6. L'impresa che usufruisce degli ecopunti per l'effettuazione del trasporto eccezionale deve inviare, entro quindici giorni dall'effettuazione del transito, all'ufficio competente dell'ex unità operativa APC3, al fine di comprovare l'effettivo svolgimento del trasporto eccezionale, una copia dell'autorizzazione al trasporto eccezionale o dell'attestazione di transito timbrata dal concessionario autostradale con la data di esecuzione del viaggio.

7. Nel caso non venga prodotta la documentazione richiesta dal precedente comma, l'impresa in questione si vedrà rifiutata ogni altra successiva richiesta di assegnazione di ecopunti per l'effettuazione di trasporti eccezionali in transito sul territorio austriaco.

8. Nel corso del 3º quadrimestre 2003, nell'ambito della quota riservata prevista all'art. 1, comma 6 del presente decreto, non potranno essere rilasciati ecopunti ad una stessa impresa per più di dieci trasporti eccezionali.

9. Il limite indicato al comma precedente non si applica qualora i viaggi successivi vengano effettuati con veicoli eccezionali per sagoma e/o per massa.

## NORME GENERALI

### Art. 17.

*Infrazioni*

1. Reiterati transiti effettuati senza versamento di ecopunti costituiscono infrazione grave alle normative relative all'esecuzione dell'autotrasporto internazionale di merci che può comportare l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 del decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521. La recidiva potrà comportare anche il ritiro di tutte o di una parte delle copie certificate conformi della licenza comunitaria in possesso dell'impresa che ha effettuato i transiti irregolari.

### Art. 18.

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 18 aprile 1994, n. 594, riguardante i procedimenti di competenza del Dipartimento trasporti terrestri, le domande devono essere redatte nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione e pertanto, le domande presentate senza utilizzare gli appositi schemi allegati al presente decreto, verranno archiviate.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà disponibile anche sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'indirizzo: www.trasportinavigazione.it Sullo stesso sito è disponibile anche la circolare n. 11 del 15 marzo 2000 del Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri - Direzione generale autotrasporto persone e cose riguardante i certificati di registrazione.

Roma, 16 luglio 2003

*Il direttore generale*
*per l'autotrasporto di persone e cose*
RICOZZI

ALLEGATO 1

Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa richiedente

## IMPRESA CONTO TERZI

AL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI
DIREZIONE GENERALE AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE
AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI (ex APC3)
VIA CARACI, 36
00157 ROMA

numero albo trasportatori ____________________ codice Austria ___________

La sottoscritta impresa ____________________________________________

sede legale in ___________________________________________________

chiede l'assegnazione degli ecopunti spettanti per l'anno 2003.

Ai fini dell'eventuale elevazione alla quota di 50 ecopunti dell'assegnazione per il 3° quadrimestre 2003, prevista per le imprese che avrebbero titolo ad una quantità inferiore di ecopunti, l'impresa sottoscritta autorizza/non autorizza (eliminare la voce che non interessa) la cancellazione dal sistema elettronico di rilevazione di tutti i veicoli aventi un Cop-dokument superiore a 6 che risultano in disponibilità dell'impresa stessa.

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole sulla base della dichiarazione non veritiera

FIRMA
(del titolare o del legale rappresentante)

IL SOTTOSCRITTO HA INCARICATO PER LA TRATTAZIONE DELLA PRESENTE DOMANDA LA CHE ACCETTA.

FIRMA
(per accettazione)

FIRMA
(del titolare o del legale rappresentante)

ALLEGATO 2

Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa richiedente

## IMPRESA CONTO PROPRIO

AL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI
DIREZIONE GENERALE AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE
AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI (ex APC3)
VIA CARACI, 36
00157 ROMA

numero elenco trasportatori conto proprio ____________ codice Austria ________

La sottoscritta impresa ______________________________________________

sede legale in ________________________________________________

chiede l'autorizzazione all'utilizzo del fondo nazionale ecopunti conto proprio fino al 31 dicembre 2003.

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole sulla base della dichiarazione non veritiera

FIRMA
(del titolare o del legale rappresentante)

IL SOTTOSCRITTO HA INCARICATO PER LA TRATTAZIONE DELLA PRESENTE DOMANDA LA CHE ACCETTA.

FIRMA
(per accettazione)

FIRMA
(del titolare o del legale rappresentante)

ALLEGATO 3

Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa richiedente

## NUOVA IMPRESA

AL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI
DIREZIONE GENERALE AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE
AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI (ex APC3)
VIA CARACI, 36
00157 ROMA

numero albo trasportatori ____________________

Il sottoscritto ____________________________________________ quale legale rappresentante

dell'impresa ______________________________________________________________

sede legale in _____________________________________________________________

chiede l'assegnazione di una quota di ecopunti per il 3° quadrimestre dell'anno 2003.

A tal fine dichiara:

a) di essere in possesso di licenza comunitaria;
b) di essere in possesso di veicoli aventi un Cop-dokument attestante un consumo pari o inferiore a 6 ecopunti;
c) di aver effettuato nel periodo aprile-luglio 2003 viaggi, mediante autorizzazioni rilasciate da ________________ (indicare l'Ufficio/i del Dipartimento dei Trasporti Terrestri), per trasporti verso o attraverso i seguenti Paesi: Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria e Polonia per un totale complessivo di 10.

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole sulla base della dichiarazione non veritiera

FIRMA
(del titolare o del legale rappresentante)

IL SOTTOSCRITTO HA INCARICATO PER LA TRATTAZIONE DELLA PRESENTE DOMANDA LA CHE ACCETTA.

FIRMA
(per accettazione)

FIRMA
(del titolare o del legale rappresentante)

ALLEGATO 4

# CERTIFICATI DI REGISTRAZIONE

AL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI
DIREZIONE GENERALE AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE
AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI (ex APC3)
VIA CARACI, 36
00157 ROMA

numero albo trasportatori ____________________Codice Austria____________
(se impresa già registrata)

La sottoscritta impresa ________________________________________________________

sede legale in ____________________________________________________________

chiede il rilascio dei certificati di registrazione necessari per l'inizializzazione delle ecopiastrine per i seguenti veicoli: (1) (2)

Targa ____________________________ Targa ____________________________

Targa ____________________________ Targa ____________________________

Targa ____________________________ Targa ____________________________

Targa ____________________________ Targa ____________________________

Targa ____________________________ Targa ____________________________

Targa ____________________________ Targa ____________________________

FIRMA
(del titolare o del legale rappresentante)

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole sulla base della dichiarazione non veritiera

IL SOTTOSCRITTO HA INCARICATO PER LA TRATTAZIONE DELLA PRESENTE DOMANDA LA CHE ACCETTA.

FIRMA
(per accettazione)

FIRMA
(del titolare o del legale rappresentante)

(1) il veicolo deve essere in possesso di Cop-dokument da richiedersi presso l'ex Ufficio Provinciale della M.C.T.C. competente per territorio.
(2) allegare alla pratica copia della carta provvisoria di circolazione del veicolo ove questo fosse ancora sprovvisto di carta di circolazione definitiva

ALLEGATO 5

Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa richiedente

# PROMOZIONE TRASPORTO COMBINATO ACCOMPAGNATO

AL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI
DIREZIONE GENERALE AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE
AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI (APC3)
VIA CARACI, 36
00157 ROMA

numero albo trasportatori ____________________ Codice Austria__________
(se impresa già registrata)

La sottoscritta impresa ____________________________________________________

sede legale in ____________________________________________________

chiede il rilascio degli ecopunti spettanti in relazione all'effettuazione, per l'attraversamento del territorio austriaco, nel periodo 1° maggio – 31 agosto 2003 di n.______ trasporti ferroviari secondo il sistema del trasporto combinato accompagnato (come da documentazione allegata).

A tal fine dichiara

a) di essere in possesso di licenza comunitaria;
b) di essere in possesso di veicoli aventi un Cop-dokument attestante un consumo pari o inferiore a 6 ecopunti; (se impresa non registrata)
c) di avere la disponibilità, al momento della sua esecuzione, dei veicoli con cui il trasporto su ferrovia è stato effettuato;

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole sulla base della dichiarazione non veritiera

FIRMA
(del titolare o del legale rappresentante)

IL SOTTOSCRITTO HA INCARICATO PER LA TRATTAZIONE DELLA PRESENTE DOMANDA LA CHE ACCETTA.

FIRMA
(per accettazione)

FIRMA
(del titolare o del legale rappresentante)

ALLEGATO 6

Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa richiedente

# TRASPORTI ECCEZIONALI

AL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI
DIREZIONE GENERALE AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE
AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI (APC3)
VIA CARACI, 36
00157 ROMA

numero albo trasportatori ____________________ Codice Austria ______________
(se impresa già registrata)

La sottoscritta impresa ________________________________________________

sede legale in ____________________________________________________

chiede l'assegnazione degli ecopunti necessari per l'effettuazione di un trasporto eccezionale in transito attraverso il territorio austriaco.
A tal fine dichiara:

a) che la targa del veicolo con cui verrà effettuato il trasporto è la seguente: ____________

b) che la data di entrata in territorio austriaco sarà la seguente: __________________

c) di essere a conoscenza e di accettare il fatto che l'Amministrazione provvederà a conservare gli ecopunti attribuiti per i 3 (tre) giorni successivi alla data dichiarata al punto b) dopo di che, se non utilizzati, verranno tolti dalla disponibilità dell'impresa al sistema elettronico di rilevazione dei transiti

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole sulla base della dichiarazione non veritiera

FIRMA
(del titolare o del legale rappresentante)

IL SOTTOSCRITTO HA INCARICATO PER LA TRATTAZIONE DELLA PRESENTE DOMANDA LA CHE ACCETTA.

FIRMA
(per accettazione)

FIRMA
(del titolare o del legale rappresentante)

ALLEGATO 7

Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa richiedente

# CANCELLAZIONE CERTIFICATI

AL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI
DIREZIONE GENERALE AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE
AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI (APC3)
VIA CARACI, 36
00157 ROMA

numero albo trasportatori ____________________Codice Austria____________

La sottoscritta impresa ________________________________________________________

sede legale in ____________________________________________________________

autorizza, ai fini dell'eventuale elevazione alla quota di 50 ecopunti dell'assegnazione per il 3° quadrimestre 2003, prevista per le imprese che avrebbero titolo ad una quantità inferiore di ecopunti, la cancellazione dal sistema elettronico di rilevazione di tutti i veicoli aventi un Cop-dokument superiore a 6 che risultano in disponibilità dell'impresa stessa.

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole sulla base della dichiarazione non veritiera

FIRMA
(del titolare o del legale rappresentante)

IL SOTTOSCRITTO HA INCARICATO PER LA TRATTAZIONE DELLA PRESENTE DOMANDA LA CHE ACCETTA.

FIRMA
(per accettazione)

FIRMA
(del titolare o del legale rappresentante)

03A08593

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA DELLE ENTRATE

DISPOSIZIONE 8 luglio 2003.

**Autorizzazione alla fusione per incorporazione della Gerico S.p.a., della San Paolo Riscossioni Genova S.p.a., della San Paolo Riscossioni Prato S.p.a. nella Esaban S.p.a. e al trasferimento della titolarità dei rapporti di concessione del servizio nazionale della riscossione per gli ambiti territoriali rispettivamente di Bologna, Gorizia, Padova, Rovigo, Venezia, Genova e Prato alla Esaban S.p.a.**

IL DIRETTORE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Autorizzazione alla fusione per incorporazione della Gerico S.p.a., della San Paolo Riscossioni Genova S.p.a. e della San Paolo Riscossioni Prato S.p.a. nella Esaban S.p.a. e conseguente trasferimento a quest'ultima della titolarità dei rapporti concessori affidati a tali società.

1.1. È autorizzata la fusione per incorporazione della Gerico S.p.a., concessionaria del servizio nazionale della riscossione per le province di Bologna, Gorizia, Padova, Rovigo e Venezia, della San Paolo Riscossioni Genova S.p.a., concessionaria del servizio nazionale della riscossione per la provincia di Genova, e della San Paolo Riscossioni Prato S.p.a., concessionaria del servizio nazionale della riscossione per la provincia di Prato nella Esaban S.p.a., commissario governativo provvisoriamente delegato alla riscossione negli ambiti di Napoli e Caserta.

1.2. Conseguentemente, è autorizzato il contestuale trasferimento alla Esaban S.p.a. della titolarità dei rapporti di concessione del servizio nazionale della riscossione per gli ambiti territoriali di Bologna, Gorizia, Padova, Rovigo, Venezia, Genova e Prato.

2. Efficacia del trasferimento.

2.1. Il trasferimento della titolarità dei predetti rapporti di concessione avrà efficacia a partire dalla data stabilita dalle parti, a condizione che le stesse ne diano comunicazione all'Agenzia delle entrate, direzione centrale amministrazione - ufficio rapporti con i concessionari con preavviso di almeno quindici giorni, mediante raccomandata a.r., e che la Esaban S.p.a., entro trenta giorni dalla data di efficacia del trasferimento, provveda alla voltura a proprio nome delle cauzioni in essere a suo tempo prestate dalla Gerico S.p.a., dalla San Paolo Riscossioni Genova S.p.a. e dalla San Paolo Riscossioni Prato S.p.a. a garanzia degli obblighi derivanti dall'affidamento del servizio o, in alternativa, a prestare nuova idonea garanzia, per gli stessi importi precedentemente garantiti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Motivazioni.*

Il presente atto è stato predisposto a seguito di istanza, volta ad ottenere l'autorizzazione alla fusione per incorporazione della Gerico S.p.a., della San Paolo Riscossioni Genova S.p.a. e della San Paolo Riscossioni Prato S.p.a. nella Esaban S.p.a., ed al conseguente trasferimento in capo a quest'ultima della titolarità dei rapporti concessori attualmente gestiti dalle altre tre società, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, comma 4, e 57, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

L'operazione in esame rientra in un progetto di ristrutturazione e sviluppo delle realtà esattoriali del gruppo San Paolo IMI, cui appartengono le citate società concessionarie, finalizzato alla semplificazione dell'assetto organizzativo, ad un'ottimizzazione della gestione finanziaria ed al miglioramento dell'efficienza operativa delle predette società.

Nell'ambito di tale progetto, la società deputata alla concentrazione delle attività di riscossione del gruppo San Paolo IMI è la Esaban S.p.a., il cui capitale sociale è interamente detenuto dalla San Paolo IMI S.p.a. e che possiede i requisiti previsti dal decreto legislativo n. 112 del 1999, poiché attualmente gestisce, in qualità di commissario governativo, gli ambiti delle province di Napoli e Caserta.

Per effetto della fusione e del conseguente trasferimento della titolarità dei rapporti concessori, la Esaban S.p.a. acquisirà la struttura operativa e le capacità tecniche ed organizzative delle società incorporate, assicurando, così, la continuità della gestione negli ambiti territoriali delle attuali aziende concessionarie.

Con il presente provvedimento si dispone, quindi, l'autorizzazione alla fusione delle società concessionarie suddette ed il trasferimento della titolarità dei rapporti di concessione dalla Gerico S.p.a., dalla San Paolo Riscossioni Genova S.p.a. e dalla San Paolo Riscossioni Prato S.p.a. alla Esaban S.p.a.

*Riferimenti normativi.*

Disposizioni relative all'autorizzazione alle operazioni di fusione ed al trasferimento della titolarità della concessione: decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (art. 2, comma 4; art. 57, comma 2).

Disposizioni relative ai requisiti per l'affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione: decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (art. 2).

Disposizioni relative alle attribuzioni dell'Agenzia delle entrate: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 62, comma 2); statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 4, comma 1, lettera *b*).

Disposizioni relative alle attribuzioni del direttore dell'Agenzia: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1); statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 6).

Roma, 8 luglio 2003

*Il direttore:* FERRARA

**03A08436**

## AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 26 giugno 2003.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali dell'ufficio provinciale di Piacenza.**

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di ammnistrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente Direzione;

Vista la nota prot. 70241 del 9 giugno 2003 del Direttore dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Piacenza, con la quale è stato comunicato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali in data 9 giugno 2003;

Accertato che l'irregolare funzionamento, è dipeso da un guasto tecnico al sistema informatico del giorno 9 giugno 2003, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il benestare n. 741/03 dell'ufficio del Garante del contribuente sull'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Piacenza;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali dell'ufficio provinciale di Piacenza dalle ore 9 alle ore 11, in data 9 giugno 2003;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 26 giugno 2003

*Il direttore regionale:* IMBROGLINI

**03A08403**

DECRETO 3 luglio 2003.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Nuoro.**

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio, direzione centrale per i SS.GG., il personale e l'organizzazione ha disposto che a decorrere dal 9 marzo 1999 le direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei decreti di cui trattasi;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la nota in data 19 giugno 2003 prot. n. 136549 del direttore dell'ufficio provinciale di Nuoro, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo dell'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Nuoro;

Atteso che l'irregolare funzionamento è stato determinato dal blocco del sistema informatico, relativamente al servizio di consultazione e accesso nel N.C.T., e al N.C.E.U., ivi comprese le attività legate alla procedura cartografia e Wegis;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha reso necessario la chiusura al pubblico dell'ufficio sopracitato, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Nuoro è accertato come segue:

il 18 giugno 2003 dalle ore 8 alle ore 14 per quanto concerne le attività di consultazione N.C.E.U. e dal 18 giugno 2003 al 20 giugno 2003 per quanto riguarda la consultazione N.C.T.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 3 luglio 2003

*Il direttore regionale:* MARTINI

**03A08396**

## ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

DISPOSIZIONE 8 luglio 2003.

**Autorizzazione alla società Helvetia Vita S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo IV di cui all'allegato I - tabella *A*), al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.**

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 novembre 1987 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I e V e riassicurativa nel ramo I, rilasciata alla Helvetia Vita S.p.a., con sede in Milano, via G.B. Cassinis n. 21, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista l'istanza in data 6 aprile 2001, con la quale la società Helvetia Vita S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo IV, di cui all'allegato I - tabella *A*), al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 15 maggio 2003;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'Istituto, nella seduta del 26 giugno 2003, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dalla vigente normativa, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza sopra richiamata presentata dalla società Helvetia Vita S.p.a.;

Dispone:

La società Helvetia Vita S.p.a., con sede in Milano, via G.B. Cassinis n. 21, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo IV, di cui all'allegato I - tabella *A*), al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2003

*Il presidente:* GIANNINI

**03A08446**

# CIRCOLARI

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 7 aprile 2003.

**Modalità di compilazione e termini di presentazione degli interventi multiregionali della misura trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici previsti dal Docup pesca 2000-2006.**

Come è noto con la decisione n. C(2001)45 del 23 gennaio 2001 la Commissione ha approvato il «Documento unico di programmazione» degli interventi concernenti il settore della pesca nelle regioni fuori obiettivo 1 (Docup) , tra cui la misura trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici.

Il completamento di programmazione per l'attuazione degli interventi del Docup approvato dal comitato di sorveglianza in data 28 marzo 2001 prevede che sia attribuita allo Stato la competenza degli interventi.

La presente circolare disciplina gli interventi multiregionali nel campo della misura trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici.

Per i progetti relativi al regolamento n. 2080/93 - misura trasformazione e commercializzazione, per i quali non si è provveduto ad emettere decreto di impegno entro la data del 31 dicembre 1999, in quanto pendenti ricorsi amministrativi in seguito conclusisi positivamente per i destinatari, giusta la nota della Commissione europea n. 040132 del 10 aprile 2003, questi verranno liquidati con fondi a valere sul Docup 2000-2006.

1. *Domande - Modalità di compilazione e termine di presentazione.*

La domanda di ammissione al contributo va sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante utilizzando la modulistica allegata al presente bando (modello A). Possono produrre la domanda in carta libera, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, i soggetti pubblici e le imprese private. Alla domanda devono essere allegati:

copia del progetto;

ulteriore documentazione tecnica indicata nella parte seconda del presente bando all'art. 10;

dichiarazione, ai sensi della legge n. 15/1968, di possesso delle autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione del progetto;

N.B.: le domande contenenti dichiarazioni false, oltre a comportare la decadenza dall'eventuale ammissione a contributo, saranno trasmesse alla procura della Repubblica ai sensi della legge n. 15/1968 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998.

Le domande complete della relativa documentazione dovranno pervenire alla Direzione generale pesca e acquacoltura - via dell'Arte n. 16 - 00144 Roma, tramite raccomandata A/R, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

La domanda che, a seguito dell'istruttoria, sono risultate ammissibili ma non finanziabili in relazione alle risorse disponibili potranno essere finanziate nel limite delle eventuali risorse resesi disponibili a seguito di rinuncia o decadenza dei progetti già finanziati od a seguito di nuovi finanziamenti o riassegnazione di fondi.

2. *Procedure istruttorie.*

A) Ai progetti pervenuti entro il termine prestabilito viene assegnato un numero cronologico.

Con nota raccomandata l'amministrazione nazionale comunica agli interessati, entro dieci giorni dall'avvio del procedimento ovvero dal giorno seguente a quello fissato come data ultima per la presentazione delle domande, gli estremi di identificazione della domanda e la data del suo ricevimento. Gli estremi di identificazione della domanda dovranno essere indicati in tutta la corrispondenza successiva.

L'avviso di ricevimento non precostituisce titolo per l'ammissibilità ai benefici dello SFOP.

La Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura con l'ausilio di un nucleo di valutazione appositamente nominato, effettua l'istruttoria amministrativa e valutata la congruità dei costi dell'investimento, compila la graduatoria secondo i punteggi attribuiti alle stesse sulla base dei criteri di priorità individuati al punto 9-C.

Nei successivi trenta giorni la graduatoria sarà approvata con atto amministrativo e ne sarà disposta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Entro i venti giorni successivi all'adozione dell'atto di approvazione della graduatoria, la Direzione generale per la pesca e l'acquacultura, tramite raccomandata A/R, provvede a richiedere ai progetti ammessi a finanziamento la documentazione amministrativa di cui sia stato dichiarato il possesso. La documentazione ammi-

nistrativa dovrà essere prodotta entro venti giorni dalla data della richiesta; a tal fine farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante.

La mancata presentazione di detta documentazione nei termini previsti senza giustificato motivo, comporterà la decadenza della domanda.

L'amministrazione, verificata la corrispondenza della documentazione amministrativa trasmessa con quella dichiarata, provvede entro i trenta giorni successivi all'arrivo della documentazione, ad adottare l'atto di impegno per la concessione del contributo ammesso e contestuale liquidazione dell'anticipazione del 50% dello stesso.

B) I lavori di realizzazione dell'iniziativa e relativi acquisti devono iniziare entro il termine di quattro mesi dalla notifica del provvedimento di concessione del contributo e devono essere completati entro il termine di diciotto mesi. Nel caso che i destinatari del contributo siano soggetti pubblici, per inizio dei lavori può intendersi l'avvio delle procedure di gara. Nel caso che i destinatari del contributo siano soggetti privati, per inizio dei lavori può intendersi la data di comunicazione di inizio dei lavori di cui al successivo.

Sono considerati ammissibili ai finanziamenti anche progetti la cui data di inizio dei lavori sia precedente alla data di presentazione della domanda. In tal caso l'inizio dei lavori dovrà essere dimostrata da specifica documentaizone rilasciata dal comune competente o da fatture di acquisto.

Non son comunque ammessi progetti la cui realizzazione abbia avuto inizio anteriormente al 1º gennaio 2000.

Il soggetto destinatario del contributo, trasmette alla amministrazione nazionale dichiarazione, resa ai sensi della legge n. 15/1968, di inizio lavori o, in caso di beneficiario pubblico, di avvio delle procedure di gara. Tale dichiarazione dovrà essere inviata entro dieci giorni dall'inizio dei lavori o dell'avvio delle procedure di gara.

C) Eventuali varianti tecniche, che rispettino comunque la finalità dell'intervento originariamente ammesso a contributo, potranno essere proposte all'amministrazione nazionale da parte del soggetto destinatario del contributo nel corso della prima metà del periodo previsto per la realizzazione del progetto calcolato a partire dalla data di inizio dei lavori. L'ammissibilità di dette varianti sarà comunicata al richiedente entro sessanta giorni dalla data del loro ricevimento.

Tali varianti non potranno comportare in nessun caso l'aumento del contributo. In caso di varianti valutate inammissibili in tutto o in parte il contributo concesso verrà proporzionalmente ridotto.

Le varianti che comportano una diminuzione del costo del progetto superiore al limite del 30% del costo dello stesso, possono compromettere l'ammissibilità del progetto stesso.

L'esecuzione delle varianti precedenti la richiesta può comportare il mancato riconoscimento delle spese qualora le stesse non siano ritenute ammissibili a contributo.

D) Il soggetto destinatario del contributo può chiedere all'amministrazione una proroga del termine previsto per la fine dei lavori per un periodo non superiore al 50% della durata prevista per la realizzazione del progetto stesso purché il progetto abbia avuto inizio nei tempi previsti e si trovi in uno stato di avanzamento di almeno il 50%. La richiesta di proroga dev'essere presentata prima della scadenza del termine ultimo previsto dal decreto di concessione e dev'essere adeguatamente motivata sotto il profilo della sua rispondenza agli obiettivi programmatici.

E) Il soggetto destinatario del contributo comunica all'amministrazione nazionale la fine dei lavori e presenta la documentazione di spesa. Tale comunicazione costituisce uno dei presupposti indispensabili per l'emissione del decreto di liquidazione del saldo del contributo previsto.

3. *Modalità di erogazione del contributo.*

I progetti e le azioni che saranno realizzati ai sensi del regolamento CE n. 2792/99 inerente lo SFOP e le cui domande sono state presentate ed hanno seguito l'iter di approvazione previsto dal presente bando, faranno parte di una graduatoria che verrà definita tenendo conto dei criteri di priorità indicati per ogni misura al punto 9-C della presente circolare.

Verranno quindi ammessi a finanziamento i progetti a partire da quello che occupa il primo posto in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse.

Il contributo verrà erogato a favore del beneficiario finale con le seguenti modalità:

un'anticipazione pari al 50% del contributo concesso dopo la comunicazione di inizio dei lavori di cui al precedente punto 2-B); l'adozione del decreto di erogazione dell'anticipazione è subordinata alla stipula di apposita polizza fideiussoria da parte del soggetto destinatario del contributo;

il saldo del contributo concesso alla fine dei lavori, previa presentazione di una relazione finale, da cui risulti la conformità dei lavori svolti con quelli previsti dal progetto ammesso a contributo e con le eventuali varianti ammesse. Tale relazione dovrà essere corredata dalla rendicontazione tecnico-finanziaria contenente copia della documentazione, necessaria per

accertare la regolarità delle spese sostenute, costituita dalle fatture quietanziate o, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Tali atti dovranno essere firmati dal beneficiario e dal responsabile tecnico del progetto e dovranno essere presentati entro due mesi dalla fine dei lavori. Il decreto di erogazione del saldo del contributo è subordinato alla verifica tecnico-amministrativa del progetto realizzato da parte dell'amministrazione nazionale o da parte di soggetti pubblici o privati a ciò appositamente incaricati. Tale verifica dovrà essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di presentazione della relazione e della rendicontazione allegata. Il decreto di liquidazione del saldo verrà adottato entro i dieci giorni successivi.

4. *Spese ammissibili.*

Le spese rendicontate saranno ritenute ammissibili esclusivamente se ricomprese tra quelle previte dal regolamento UE n. 1685 del 28 luglio 2000 inerente «disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/99 del consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali».

5. *Rinuncia e decadenze.*

Il soggetto destinatario del contributo, con nota raccomandata, dovrà comunicare all'amministrazione nazionale la rinuncia ad iniziare o a portare a termine il progetto e contestualmente dovrà provvedere alla restituzione dell'eventuale anticipazione ricevuta.

Il mancato rispetto, da parte del beneficiario del contributo, dei termini e/o delle precedure previsti nel presente bando comporta la decadenza del contributo nonché la restitutzione, da parte del beneficiario, dell'eventuale anticipazione ricevuta. Nel caso di mancata restituzione, l'amministrazione provvederà al recupero dell'anticipazione rivalendosi anche nei confronti del fideiussore.

6. *Soggetti destinatari dei contributi.*

Possono beneficiare dei finanziamenti previsti per le iniziative relative alla presente misura soggetti privati singoli o associati.

7. *Aree di intervento.*

Il territorio delle regioni fuori ob. 1.

8. *Risorse finanziarie.*

Le risorse finanziarie pubbliche della misura 3.4 ammontano complessivamente a 7.688 Meuro per il periodo 2000-2006 destinate alla copertura finanziaria del presente bando.

9. *Interventi ammissibili, condizioni di accesso e di priorità.*

*a)* Interventi ammissibili.

Sono ammissibili a contributo i progetti presentati da soggetti o società che siano titolari di più unità produttive presenti in due o più regioni fuori ob. 1 e che prevedano interventi in due o più regioni.

Sono ammissibili a contributo i progetti finalizzati:

all'ammodernamento degli impianti di trasformazione e/o di commercializzazione esistenti;

alla realizzazione di nuovi impianti di trasformazione e/o commercializzazione.

Sono ammissibili, altresì i progetti che hanno stabilito la sede legale in regione diversa dall'attività produttiva in data antecedente al 1° gennaio 2000. Tali progetti, non rivestendo una priorità, saranno finanziati qualora vi siano fondi disponibili.

Sono esclusi gli investimenti rivolti alla trasformazione di prodotti destinati a fini diversi dal consumo umano ad eccezione della trasformazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Sono altresì esclusi dal finanziamento gli investimenti riguardanti il commercio al dettaglio.

*b)* Condizioni di accesso.

L'accesso al finanziamento potrà avvenire solo per i progetti esecutivi che posseggono il requisito della cantierabilità.

Le domande dovranno essere presentate nel rispetto di quanto previsto nella presente circolare e possedere i requisiti ivi specificati.

Le domande devono essere corredate dalla documentazione di cui al successivo punto 10.

*c)* Condizioni di priorità.

Per la predisposizione degli elenchi dei progetti ammissibili si seguiranno le priorità sotto elencate:

integrazione a partire dalla fase produttiva in mare con attività di trasformazione, e surgelazione in tunnel per conto delle organizzazioni di produttori - Regolamento (CE) 3901/92 -5 punti;

miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie dei mercati ittici e degli impianti di trasformazione e

servizio per il commercio locale e/o loro modernizzazione facendo riferimento in particolare all'informatizzazione interna per lo stoccaggio e per i dati di gestione della produzione e messa in rete per i vari stati produttivi e commerciali - 5 punti prevedono l'utilizzo di tecniche a basso impatto ambientale - 3 punti - (dietro dichiarazione di un tecnico abilitato).

Determinano l'incremento dell'occupazione calcolato sulle maestranze in forza prima dell'inizio lavori:

*a)* fino a cinque nuovi occupati - 2 punti;

*b)* tra cinque e dieci nuovi occupati - 3 punti;

*c)* oltre ai dieci nuovi occupati - 5 punti;

per chi abbia già realizzato almeno il 30% dell'investimento alla data di presentazione della domanda - 4 punti.

I punteggi relativi ai punti *a)*, *b)*, e *c)* sono incrementati dello 0,5 per ogni donna occupata fino al un max di 5 punti.

Favoriscono la trasformazione, la commercializzazione, la surgelazione e stoccaggio del prodotto locale (pesce azzurro) - 5 punti.

Favoriscono l'ammodernamento degli impianti esistenti - 5 punti.

N.B. Sono riconosciuti idonei quei progetti che abbiano realizzato almeno 20 punti.

10. *Documentazione da allegare alla domanda.*

Alla domanda, compilata secondo lo schema modello A, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

modello B (schema di descrizione dell'azienda e/o del progetto);

allegato I (conto di gestione previsionale);

allegato II (descrizione del progetto — scopi e natura del progetto);

allegato III (prodotti trasformati/commercializzati prima e dopo l'investimento);

allegato IV (piano d'investimento);

allegato V (scheda d'investimento);

computi metrici estimativi delle opere edili da realizzare, vistati dall'ufficio tecnico pubblico competente (ufficio del genio civile per le opere marittime oppure ufficio regionale del genio civile oppure ufficio tecnico comunale) che ne accerta la congruità dei prezzi; in alternativa, detta congruità potrà essere costatata e garantita da un libero professionista, con perizia giurata, che opera nel settore. Gli importi del computo metrico deve essere al netto dell'I.V.A.;

planimetrie e disegni del progetto;

preventivi di ditte specializzate per la fornitura di macchinari, attrezzature e materiali;

indicazione del tipo di contratto collettivo di lavoro applicato o da applicare nei confronti del personale dipendente;

quadro riepilogativo che contenga il rapporto tra le singole voci di costo (computi, preventivi, ecc.) e le corrispondenti voci del piano di investimento (allegato IV);

per gli investimenti effettuati prima della data di presentazione della domanda e dopo il 1º gennaio 2000 dovranno essere presentate le fatture di spesa.

Le concessioni e autorizzazioni che garantiscono la fattibilità del progetto.

11. *Ammontare dei contributi e limite agli investimenti ammissibili.*

*a)* Gli investimenti ammessi a godere delle agevolazioni possono fruire di un contributo pubblico a fondo perduto:

fino al 40% dell'investimento ammesso a contributo;

fino al 50% dell'investimento ammesso a contributo per gli investimenti che riguardano l'utilizzo di tecniche che riducono in modo sostanziale gli effetti sull'ambiente o che riguardino impianti collettivi.

*b)* Il contributo pubblico sarà calcolato su un investimento complessivo non superiore a € 2.500.000, nel rispetto delle percentuali di cui al punto *a)*.

Per la parte di investimento superiore ad € 2.500.000 e fino ad € 5.000.000, il contributo pubblico è pari al 50% delle percentuali indicate al punto *a)* (20% dell'investimento ammesso a contributo e 25% nel caso di investimenti che riguardano l'utilizzo di tecniche riducono in modo sostanziale gli effetti sull'ambiente o che riguardino impianti collettivi). Per la parte di investimento superiore ad € 5.000.000 non sarà concesso alcun contributo.

Roma, 7 aprile 2003

*Il direttore generale del Dipartimento delle politiche di mercato della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura:* TRIPODI

**Modello A**

**Schema di domanda di concessione del contributo**

**Oggetto : Regolamento C.E.E. n. 1263/99 - SFOP**
**Misura n 3.4.**

**Al Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali**
**Direzione Generale per la Pesca e l'Acquacoltura**

1. Il sottoscritto..........................................................................nato a ..........................................

il ...................... nella sua qualità di .................................... autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa o società o consorzio, etc.

PRESENTA DOMANDA

per la concessione dei benefici previsti dal Regolamento Cee n. 2792/99 - **Misura n. ...............**, a favore del progetto di investimento descritto a parte, relativo a: ................................................................................................................................ ......

il cui costo totale ammonta a euro ............................................................ .

E A TAL FINE DICHIARA
**AI SENSI DEGLI ART. 2 E 4 DELLA LEGGE 4.1.1968 N. 15**
**CHE I FATTI, STATI E QUALITA' RIPORTATI NEI PUNTI SUCCESSIVI CORRISPONDONO A VERITA'**

1. DATI GENERALI
Ragione o denominazione sociale
Forma giuridica

Sede legale
Via, frazione, località................................................
C.A.P............... Telef..................... fax......................

Sede operativa
Via, frazione, località.....................................................
C.A.P.......................Telefono...............fax.....................
Status giuridico................................................
partita I.V.A. / Cod. fiscale..........................................
Attività principale del richiedente...............................
Iscrizione al registro delle imprese ...............................
Capitale sociale versato al 31/12..
Persone alle quali sono attribuiti poteri di amministrazione e/o di rappresentanza legale..........................................................................................................

2. DICHIARAZIONI BANCARIE
BANCA DEL BENEFICIARIO O ORGANISMO PER IL CUI TRAMITE SARANNO EFFETTUATI I VERSAMENTI DEL CONTRIBUTO
Istituto di credito.............................................
Agenzia o filiale...............................................
Via e numero o casella postale.................................
Numero di conto del beneficiario presso tale organismo..................
COD. ABI.....................COD. CAB.....................

BANCA INCARICATA DI RILASCIARE FIDEIUSSIONE IN FAVORE DEL RICHIEDENTE
(da compilare solo se trattasi di istituto bancario diverso dal precedente)
Istituto di credito.................................
Agenzia o filiale di...............................

3. REQUISITI FORMALI DI PARTECIPAZIONE
3.1. Il soggetto richiedente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio Stato, ovvero non ha in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e non versa in stato di sospensione dell'attività commerciale.

3.2 Il soggetto richiedente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili secondo la legislazione del proprio Stato. I dati della posizione lavorativa sono:

INPS sede di.................................... matricola
INAIL sede di..................................matricola
Altro istituto...................................matricola

3.3. Nei confronti del soggetto richiedente non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari.

3.4. Il soggetto richiedente è in regola con gli obblighi concernenti il pagamento in materia di imposte e tasse, secondo la legislazione del proprio Stato.

Il sottoscritto dichiara inoltre sotto la propria responsabilità in caso di concessione dei benefici di cui alla presente domanda,
di realizzare il progetto nel rispetto delle necessarie autorizzazioni (urbanistiche, sanitarie ....ecc.); specificando di quale autorizzazione si tratta e se la stessa consente l'immediata contierabilità.
di non avere beneficiato per lo stesso investimento di altre agevolazioni disposte da programmi comunitari e/o da disposizioni statali e regionali e di non proporre in futuro istanze in tale senso, essendo edotto del divieto di cumulo di più benefici sullo stesso investimento;

di impegnarsi a non vendere, nè cedere, nè comunque distogliere dal previsto impiego gli impianti, le attrezzature ecc. oggetto del finanziamento per un periodo di sei anni, a decorrere dalla data di accertamento finale, obbligandosi, in caso contrario, a restituire tutti i contributi pubblici erogati;
di impegnarsi a restituire i contributi erogati, nella misura indicata nell'atto di concessione, in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti o di mancata esecuzione, nei tempi e nei modi previsti, delle attività deliberate sulla base del progetto approvato con l'atto di concessione;
di impegnarsi a garantire la conservazione per 5 anni dei titoli di spesa originali eventualmente utilizzati per la rendicontazione dei costi e delle spese relative al progetto, con decorrenza dalla data di trasmissione della relazione finale di cui al par. 3 della Prima parte del bando;
di impegnarsi a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni ai funzionari incaricati dalle Autorità statali e comunitarie.

Il sottoscritto, ai sensi della legge 675/96, dichiara anche di essere informato che i dati personali acquisiti saranno raccolti presso l'Amministrazione centrale......
saranno trattati esclusivamente per finalità inerenti al presente procedimento amministrativo.

data ______________ firma ____________________

**Modello B**

**Schema di descrizione dell'azienda e/o del progetto**

## SEZIONE I) DESCRIZIONE DELL'AZIENDA

### 1.1) Dati relativi alla conduzione

Figura imprenditoriale (specificare se trattasi di imprenditore individuale, società, consorzio, soggetti pubblici)

.......................................................................................................................................................
..........

Nome della Ditta, o Ragione Sociale o Denominazione dell'impresa

.......................................................................................................................................................
..........

Estremi atto costitutivo
(per le società)
.......................................................................................................................................

Estremi atto costitutivo
(per i consorzi
se già costituiti)
.......................................................................................................................................

Numero addetti a tempo indeterminato ..............................................
Numero addetti a tempo determinato ..............................................

**Dati strutturali**

..............................................................
..............................................................
..............................................................

### 1.3) Attività aziendali

A).................................................................
B).................................................................
C).................................................................
D).................................................................

**1.4) Dati economici aziendali**:

fatturato riferita anno precedente ………………………………

**SEZIONE II) DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

**2.1) Tipologia intervento**

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

**2.2) Comune in cui ricade l'intervento** ____________________

**2.3) Opere da realizzare – Nuova costruzione.**

| Tipo: | Note |
|---|---|
| ____________________ | ____________________ |
| ____________________ | ____________________ |
| ____________________ | ____________________ |

**2.4) Ammodernamento**

| Tipo: | Note |
|---|---|
| ____________________ | ____________________ |
| ____________________ | ____________________ |
| ____________________ | ____________________ |

**2.5) data prevista inizio lavori/acquisti** ____________________
**data prevista fine lavori/acquisti** ____________________

| **2.6) Descrizione degli interventi** | **Spesa prevista** |
|---|---|
| ____________________ | __________ |
| ____________________ | __________ |
| ____________________ | __________ |
| ____________________ | __________ |
| TOTALE | __________ |

Data ________ Firma (senza necessità di autentica) ____________

ALLEGATO I

CONTO DI GESTIONE PREVISIONALE

| ANNI: | | | |
|---|---|---|---|
| Fatturato previsionale | ______ | ______ | ______ |
| Quantità | ( ______ ) | ( ______ ) | ( ______ ) |
| Costo fattori produttivi | ______ | ______ | ______ |
| Energia | ______ | ______ | ______ |
| Mangimi | ______ | ______ | ______ |
| Acquisto novellame | ______ | ______ | ______ |
| Altro | ______ | ______ | ______ |
| Valore aggiunto lordo | ______ | ______ | ______ |
| Costo del lavoro | ______ | ______ | ______ |
| Altre spese interne (oneri sociali, assicurazioni, manutenzione impianti, ecc.) | ______ | ______ | ______ |
| Oneri finanziari | ______ | ______ | ______ |
| Risultato d'esercizio al lordo degli Ammortamenti | ______ | ______ | ______ |
| Accantonamento per ammortamenti | ______ | ______ | ______ |
| Risultato d'esercizio al netto degli Ammortamenti | ______ | ______ | ______ |
| Introiti da investimenti produttivi | ______ | ______ | ______ |
| Profitti o Perdite straordinari dell'esercizio precedente | ______ | ______ | ______ |
| Risultato al lordo delle imposte e tasse | ______ | ______ | ______ |
| Imposte e tasse | ______ | ______ | ______ |
| **Risultato al netto delle tasse** | ______ | ______ | ______ |

ALLEGATO II

TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

1. *Descrizione del progetto* (Descrivere scopi e natura degli investimenti).

2. *Beneficiario:*
Oggetto e entità delle attività principali del beneficiario.
Territorio sul quale si estendono queste attività.
Situazione economica (accludere i bilanci e i conti di profitti e perdite degli ultimi tre anni).

4. *Descrizione della situazione attuale e di quella prevista a progetto attuato:*
Installazioni esistenti del beneficiario con indicazione delle loro potenzialità (indicare le localizzazioni).
Prodotti interessati.
4.2.1. Indicare l'origine dei prodotti, distinto in prodotto nazionale, comunitari o di paesi terzi;
Previsione delle quantità di prodotto finito distinti per:
Fresco – Congelato o surgelato – Conserve – Prodotti.
Indicare i mercati di destinazione per i prodotti indicati. Nel caso di ampliamento di capacità o di nuove produzioni, descrivere dettagliatamente le basi su cui si fondano le previsioni di collocamento. Indicare la parte dei prodotti destinata all'intervento in passato e quella eventualmente prevista per il futuro.
Precisare la politica commerciale seguita.
Prezzi pagati ai produttori.
4.5. Zona di provenienza dei prodotti ittici.
– descrizione delle strutture di produzione attuali (adeguatamente particolareggiate, in modo da consentire un giudizio sul progetto);
– quantità totale annua dei prodotti interessati – all'occorrenza loro ripartizione stagionale – per gli ultimi tre anni, ed indicazione dello sviluppo previsto per il futuro.
Modo in cui i produttori delle materie prime parteciperanno ai vantaggi economici derivanti dalla realizzazione del progetto.

5. *Azione considerata.*
Descrizione generale delle installazioni previste e della loro utilizzazione tecnica, nonché dei bisogni ai quali esse rispondono. All'occorrenza, descrizione degli altri investimenti previsti se il progetto fa parte di un insieme.
Descrizione tecnica dettagliata dei lavori previsti.
Preventivo dei costi totali dei lavori.
- per le costruzioni: computo metrico vistato da un Ufficio tecnico pubblico.
- per il materiale e l'attrezzatura fornire i relativi preventivi.

ALLEGATO III

PRODOTTI TRASFORMATI/COMMERCIALIZZATI PRIMA E DOPO L'INVESTIMENTO

| Prodotti | | A Impresa | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anni anteriori alla presentazione della richiesta del contributo | | Anni successivi alla Realizzazione dell'investimento | | |
| | | - 2 | - 1 | + 1 | + 2 | + 3 |
| 1.1. ____ .................. ) | quantità ( | | | | | |
| 1.2. .................. ) | Valore ( | | | | | |
| 2.1. ____ .................. ) | quantità ( | | | | | |
| 2.2. .................. ) | Valore ( | | | | | |
| 3.1. ____ .................. ) | quantità ( | | | | | |
| 3.2. .................. ) | Valore ( | | | | | |
| 4.1. ____ .................. ) | quantità ( | | | | | |
| 4.2. .................. ) | Valore ( | | | | | |
| 5.1. ____ .................. ) | quantità ( | | | | | |
| 5.2. .................. ) | Valore ( | | | | | |

ALLEGATO IV

PIANO D'INVESTIMENTO

Data delle stime: ........................................................................................................................................................

1. **Acquisto terreni** [1]

2. **Lavori stradali e sterro**

2.1. *Spazi verdi*

3. **Fabbricati**
3.1. Fabbricati di ricevimento e di spedizione
3.2. Fabbricati di lavorazione ed imballaggio
3.3. Fabbricati per magazzini frigoriferi
3.4. Fabbricati per magazzinaggio normale
3.5. Fabbricati di servizio
3.6. Uffici e locali per il personale
3.7. Alloggi
3.8. Altre costruzioni

*Totale fabbricati*

4. **Impianti e attrezzature**
4.1. Impianti di lavorazione ed imballaggio
4.2. Impianti di surgelazione e refrigerazione
4.3. Impianti per trasporto interno
4.4. Impianti per trasporto esterno
4.5. Impianti per i servizi
4.6. Impianti per controllo e depurazione scarichi
4.7.1. Attrezzature per uffici [2]
4.7.2. Attrezzature per i locali del personale
4.8. Macchinari per la raccolta
4.9. Altre installazioni ed attrezzature

*Totale impianti ed attrezzature*

5. **Altri investimenti**

6. **Totale parziale**

7. Spese generali ed imprevisti (.... %)

8. Addizionale per inflazione (.... %)

9.

**Totale 7. + 8.**

TOTALE GENERALE

Si ricorda che il computo metrico deve essere compilato tenendo conto dei termini previsti per la realizzazione delle opere.

(1) La percentuale della spesa ammissibile totale dell'operazione non può superare il 10%;

(2) Sono finanziabili soltanto impianti di informatica.

ALLEGATO V

SCHEDA D'INVESTIMENTO

1. Partecipazione del beneficiario ________

   Di cui: 1.1. fondi propri ________

   1.2. prestiti ________

   1.3. pagamenti in natura e lavoro per proprio conto ________

2. Sovvenzione in conto capitale da parte dello stato membro ________

3. Altri apporti ________

4. **Contributo richiesto alla C.E.E.** ________

5. **Totale piano finanziario** = importo totale degli investimenti progettati ________

Il beneficiario si impegna a coprire con mezzi propri l'eventuale differenza tra il contributo richiesto e quello effettivamente concesso dalla C.E.E. e dallo stato membro.

Data: ............................................ Firma:

.......................................................................

**03A08484**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

*Cambi del giorno 15 luglio 2003*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,1319 |
| Yen giapponese | 132,81 |
| Corona danese | 7,4313 |
| Lira Sterlina | 0,70325 |
| Corona svedese | 9,1465 |
| Franco svizzero | 1,5515 |
| Corona islandese | 87,43 |
| Corona norvegese | 8,3575 |
| Lev bulgaro | 1,9462 |
| Lira cipriota | 0,58723 |
| Corona ceca | 31,845 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 261,05 |
| Litas lituano | 3,4523 |
| Lat lettone | 0,6453 |
| Lira maltese | 0,4275 |
| Zloty polacco | 4,4481 |
| Leu romeno | 37034 |
| Tallero sloveno | 234,5000 |
| Corona slovacca | 41,680 |
| Lira turca | 1561000 |
| Dollaro australiano | 1,7170 |
| Dollaro canadese | 1,5584 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,8286 |
| Dollaro neozelandese | 1,9270 |
| Dollaro di Singapore | 1,9871 |
| Won sudcoreano | 1331,23 |
| Rand sudafricano | 8,7311 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

**03A08681**

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Comunicato di rettifica concernente: «Decreto ministeriale 20 dicembre 2002». Elenco dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto del Ministro della salute 27 settembre 2002 recante la riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

All'allegato 1, pag. 65, del supplemento ordinario n. 200 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 2002, e successive modificazioni, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2003, dove è scritto: «cod. 27781 - cod. conf. 18 medicinale ortho gynest confezione "depot" 15 ovuli vaginali 3,50 mg ditta Jassen principio attivo estradiolo prezzo *16,49*», leggasi: «cod. 27781 - cod. conf. 18 medicinale ortho gynest confezione "depot" 15 ovuli vaginali 3,50 mg ditta Jassen principio attivo estradiolo prezzo *20,61*».

**03A08438**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Istruttoria per lo scioglimento della «Società cooperativa ricerca radiofonica a r.l.», in Bologna

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della «Società cooperativa ricerca radiofonica a r.l.», con sede in Bologna (costituita per rogito Notaio dott. Scudellari Luciano in data 11 maggio 1979, repertorio n. 25924, BUSC n. 3253/171037) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Bologna - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione - viale Masini n. 12 - Bologna, opposizione all'emanazione del predetto provvedimento debitamente motivata e documentata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

**03A08202**

### Istruttoria per lo scioglimento di alcune società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio delle società coopertive:

«Nuova - Società cooperativa di lavoro e produzione cooperativa sociale a r.l.», sede legale San Giuliano Milanese (Milano), via Labriola n. 32, costituita per rogito notaio dott. Enrico Lainati di Milano, in data 24 luglio 1984, rep. n. 41614/5194, racc. BUSC 12226/208238 - Codice fiscale n. 07521220157.

«Spazio a r.l.», sede legale Rozzano (Milano), via Pavese n. 94, costituita per rogito notaio dott. Michele Marchetti di Milano, in data 17 novembre 1986, rep. n. 15988/2449, racc. BUSC 12925/226308 - Codice fiscale n. 08545630157.

«Maggiolino - Soc. coop. edilizia a r.l.», sede legale Milano, viale Sarca n. 41, costituita per rogito notaio dott. Salvo Morsello di Bollate, in data 10 maggio 1995, rep. n. 19758/3450, racc. BUSC 15782/273989 - Codice fiscale n. 11531410154.

«Di Abitazione Fernando Santi a r.l.», sede legale Sesto San Giovanni (Milano), via dei Mille n. 34, costituita per rogito notaio dott. Giuliana Raja di Milano, in data 8 febbraio 1978, rep. n. 115281/4327, racc. BUSC 9758/159022 - Codice fiscale n. 03663000150.

«E.P.I. - Editrice periodici italiani a r.l.», sede legale Milano, via Zuretti n. 34, costituita per rogito notaio dott. Cesare Bellotti di Milano, in data 21 aprile 1977, rep. n. 27479/2557, racc. BUSC 9535/154107 - Codice fiscale: mancante. - n. reg. imprese di Milano: MI146-175437 - trib. Milano, reg. soc. 175437, vol. 5110, fasc. 37.

«Sagittario a r.l.», sede legale Milano, via Tiziano n. 21, costituita per rogito notaio dott. Paolo Lovisetti di Milano, in data 31 ottobre 1990, rep. n. 159574/11493, racc. BUSC 14153/252016 - Codice fiscale n. 07521220157.

«Sociale di solidarietà cristiana fraternità a r.l.», sede legale Pioltello (Milano), via Correggio n. 12, costituita per rogito notaio dott. Marco Orombelli di Milano, in data 22 marzo 1993, rep. n. 143479/10207, racc. BUSC 14978/263744 - Codice fiscale n. 10934810150.

Che, dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, Via R. Lepetit n. 8 - tel. 02.6792.316 - fax 02.66712973 - 20124 Milano opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione dei predetti provvedimenti, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

**03A08356**

# MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

## Autorizzazione alla SESAL S.r.l., in Siracusa, al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 30 giugno 2003: visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162; visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003; esaminata la domanda del 4 novembre 2002 e la relativa documentazione presentata all'organismo sotto indicato, a decorrere dalla data indicata nel rispettivo decreto, è rilasciata l'autorizzazione ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

l'organismo SESAL S.r.l., con sede in via Polibio, 70 - 96100 Siracusa:

allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ai fini della pubblicazione, si trasmettono due copie conformi del provvedimento in forma integrale.

**03A08201**

# ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

## Modifica del capitale sociale e del fondo di organizzazione della «Sofid Vita S.p.a.», in Roma

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - I.S.V.A.P., con nota del 19 giugno 2003, ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo n. 175/1995, le modifiche statutarie deliberate in data 17 aprile 2003 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della «Sofid Vita S.p.a.». Tali modifiche riguardano la riduzione del capitale sociale (art. 5) a € 8.600.000 e del fondo di organizzazione a € 350.000 (art. 6).

**03A08211**

# ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

## Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale del comparto scuola. Tempistica delle procedure elettorali.

In data 7 luglio 2003, alle ore 15,30, presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ARAN: nella persona del presidente avv. Guido Fantoni,

e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:

CGIL Scuola; CGIL; CISL Scuola; CISL; UIL Scuola; UIL; SNALS - CONFSAL; CONFSAL; Fed. Naz. GILDA/UNAMS.

La riunione ha per oggetto la definizione del calendario e della tempistica per le elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie del personale del comparto scuola ai sensi dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998.

Al termine della riunione, avvenuta alle ore 16,30 le parti suddette sottoscrivono il presente protocollo:

Art. 1.

*Indizione delle elezioni*

1. Ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, nei giorni 9-12 dicembre 2003 sono indette, su iniziativa delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto scuola e delle confederazioni cui esse aderiscono firmatarie del presente documento, le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) per il personale del comparto scuola.

Art. 2.

*Calendario e tempistica delle procedure elettorali e termine per le adesioni*

1. Le procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di seguito indicata:

20 ottobre 2003: annuncio delle elezioni e contestuale inizio della procedura elettorale;

21 ottobre 2003: le istituzioni scolastiche rendono disponibile l'elenco generale alfabetico degli elettori e ne consegnano copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta. Contestualmente, inizia la raccolta delle firme per la presentazione delle liste;

30 ottobre 2003: termine per l'insediamento della commissione elettorale;

4 novembre 2003: termine per la costituzione formale della commissione elettorale;

10 novembre 2003: termine per la presentazione delle liste elettorali;

1º dicembre 2003: affissione delle liste elettorali all'albo della scuola;

9-11 dicembre 2003: votazioni:

12 dicembre 2003: scrutinio;

12-17 dicembre 2003: affissione risultati elettorali all'albo della scuola;

18 dicembre 2003: le istituzioni scolastiche inviano il verbale elettorale finale all'ARAN.

2. Le confederazioni non sottoscrittrici del presente protocollo, che siano firmatarie dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU, le organizzazioni sindacali ad esse aderenti e le altre organizzazioni sindacali che comunque vi abbiano già aderito in occasione delle precedenti tornate elettorali, ai fini della presentazione delle liste elettorali non devono produrre alcuna adesione all'Accordo quadro medesimo.

3. Le organizzazioni sindacali rappresentative e non rappresentative che non versano nelle condizioni del punto 2), entro il termine ultimo fissato al 10 novembre 2003, dovranno produrre formale adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale.

---

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti si danno atto che l'elenco delle istituzioni scolastiche sedi di elezione delle RSU sarà fornito, entro il 15 settembre 2003, dal MIUR e, per le scuole italiane all'estero, dal MAE.

| | |
|---|---|
| CISL - Scuola | Firmato |
| CISL | » |
| UIL | » |
| UIL - Scuola | » |
| CGIL | » |
| CGIL - Scuola | » |
| SNALS - Conf. Sal | » |
| Conf. Sal | » |
| GILDA UNAMS | » |

**03A08426**



# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *AVVISI DI RETTIFICA*

**Comunicato relativo al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante: «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366».** (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 8/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 2003).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario, è apportata la seguente correzione: alla pag. 64, seconda colonna, all'Art. 4, comma 1., nell'alinea, dove è scritto: «1. Il Capo *VII* del Titolo V del Libro V del codice civile è sostituito dal seguente:», leggasi: «1. Il Capo *VIII* del Titolo V del Libro V del codice civile è sostituito dal seguente:».

**03A08524**

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501165/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95024 | **ACIREALE (CT)** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via Caronda, 8-10 | 095 | 7647982 | 7647982 |
| 00041 | **ALBANO LAZIALE (RM)** | LIBRERIA CARACUZZO | Corso Matteotti, 201 | 06 | 9320073 | 93260286 |
| 70022 | **ALTAMURA (BA)** | LIBRERIA JOLLY CART | Corso Vittorio Emanuele, 16 | 080 | 3141081 | 3141081 |
| 60121 | **ANCONA** | LIBRERIA FOGOLA | Piazza Cavour, 4-5-6 | 071 | 2074606 | 2060205 |
| 84012 | **ANGRI (SA)** | CARTOLIBRERIA AMATO | Via dei Goti, 4 | 081 | 5132708 | 5132708 |
| 04011 | **APRILIA (LT)** | CARTOLERIA SNIDARO | Via G. Verdi, 7 | 06 | 9258038 | 9258038 |
| 52100 | **AREZZO** | LIBRERIA IL MILIONE | Via Spinello, 51 | 0575 | 24302 | 24302 |
| 52100 | **AREZZO** | LIBRERIA PELLEGRINI | Piazza S. Francesco, 7 | 0575 | 22722 | 352986 |
| 83100 | **AVELLINO** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Matteotti, 30/32 | 0825 | 30597 | 248957 |
| 81031 | **AVERSA (CE)** | LIBRERIA CLA.ROS | Via L. Da Vinci, 18 | 081 | 8902431 | 8902431 |
| 70124 | **BARI** | CARTOLIBRERIA QUINTILIANO | Via Arcidiacono Giovanni, 9 | 080 | 5042665 | 5610818 |
| 70122 | **BARI** | LIBRERIA BRAIN STORMING | Via Nicolai, 10 | 080 | 5212845 | 5235470 |
| 70121 | **BARI** | LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI | Via Crisanzio, 16 | 080 | 5212142 | 5243613 |
| 82100 | **BENEVENTO** | LIBRERIA MASONE | Viale Rettori, 71 | 0824 | 316737 | 313646 |
| 13900 | **BIELLA** | LIBRERIA GIOVANNACCI | Via Italia, 14 | 015 | 2522313 | 34983 |
| 40132 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM | Via Ercole Nani, 2/A | 051 | 6415580 | 6415315 |
| 40124 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO | Via delle Tovaglie, 35/A | 051 | 3399048 | 3394340 |
| 20091 | **BRESSO (MI)** | CARTOLIBRERIA CORRIDONI | Via Corridoni, 11 | 02 | 66501325 | 66501325 |
| 21052 | **BUSTO ARSIZIO (VA)** | CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO | Via Milano, 4 | 0331 | 626752 | 626752 |
| 93100 | **CALTANISETTA** | LIBRERIA SCIASCIA | Corso Umberto I, 111 | 0934 | 21946 | 551366 |
| 81100 | **CASERTA** | LIBRERIA GUIDA 3 | Via Caduti sul Lavoro, 29/33 | 0823 | 351288 | 351288 |
| 91022 | **CASTELVETRANO (TP)** | CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA | Via Q. Sella, 106/108 | 0924 | 45714 | 45714 |
| 95128 | **CATANIA** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via F. Riso, 56/60 | 095 | 430590 | 508529 |
| 88100 | **CATANZARO** | LIBRERIA NISTICÒ | Via A. Daniele, 27 | 0961 | 725811 | 725811 |
| 84013 | **CAVA DEI TIRRENI (SA)** | LIBRERIA RONDINELLA | Corso Umberto I, 245 | 089 | 341590 | 341590 |
| 66100 | **CHIETI** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Asinio Herio, 21 | 0871 | 330261 | 322070 |
| 22100 | **COMO** | LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA | Via Mentana, 15 | 031 | 262324 | 262324 |
| 87100 | **COSENZA** | LIBRERIA DOMUS | Via Monte Santo, 70/A | 0984 | 23110 | 23110 |
| 87100 | **COSENZA** | BUFFETTI BUSINESS | Via C. Gabrieli (ex via Sicilia) | 0984 | 408763 | 408779 |
| 50129 | **FIRENZE** | LIBRERIA PIROLA già ETRURIA | Via Cavour 44-46/R | 055 | 2396320 | 288909 |
| 71100 | **FOGGIA** | LIBRERIA PATIERNO | Via Dante, 21 | 0881 | 722064 | 722064 |
| 06034 | **FOLIGNO (PG)** | LIBRERIA LUNA | Via Gramsci, 41 | 0742 | 344968 | 344968 |
| 03100 | **FROSINONE** | L'EDICOLA | Via Tiburtina, 224 | 0775 | 270161 | 270161 |
| 16121 | **GENOVA** | LIBRERIA GIURIDICA | Galleria E. Martino, 9 | 010 | 565178 | 5705693 |
| 95014 | **GIARRE (CT)** | LIBRERIA LA SEÑORITA | Via Trieste angolo Corso Europa | 095 | 7799877 | 7799877 |
| 73100 | **LECCE** | LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO | Via Palmieri, 30 | 0832 | 241131 | 303057 |
| 74015 | **MARTINA FRANCA (TA)** | TUTTOUFFICIO | Via C. Battisti, 14/20 | 080 | 4839784 | 4839785 |
| 98122 | **MESSINA** | LIBRERIA PIROLA MESSINA | Corso Cavour, 55 | 090 | 710487 | 662174 |
| 20100 | **MILANO** | LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. | Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15 | 02 | 865236 | 863684 |
| 20121 | **MILANO** | FOROBONAPARTE | Foro Buonaparte, 53 | 02 | 8635971 | 874420 |
| 70056 | **MOLFETTA (BA)** | LIBRERIA IL GHIGNO | Via Campanella, 24 | 080 | 3971365 | 3971365 |

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80139 | **NAPOLI** | LIBRERIA MAJOLO PAOLO | Via C. Muzy, 7 | 081 | 282543 | 269898 |
| 80134 | **NAPOLI** | LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO | Via Tommaso Caravita, 30 | 081 | 5800765 | 5521954 |
| 80134 | **NAPOLI** | LIBRERIA GUIDA 1 | Via Portalba, 20/23 | 081 | 446377 | 451883 |
| 80129 | **NAPOLI** | LIBRERIA GUIDA 2 | Via Merliani, 118 | 081 | 5560170 | 5785527 |
| 84014 | **NOCERA INF. (SA)** | LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO | Via Fava, 51 | 081 | 5177752 | 5152270 |
| 28100 | **NOVARA** | EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA | Via Costa, 32/34 | 0321 | 626764 | 626764 |
| 90138 | **PALERMO** | LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE | P.za V.E. Orlando, 44/45 | 091 | 6118225 | 552172 |
| 90138 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Piazza E. Orlando, 15/19 | 091 | 334323 | 6112750 |
| 90128 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Via Ruggero Settimo, 37 | 091 | 589442 | 331992 |
| 90145 | **PALERMO** | LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO | Via Galileo Galilei, 9 | 091 | 6828169 | 6822577 |
| 90133 | **PALERMO** | LIBRERIA FORENSE | Via Maqueda, 185 | 091 | 6168475 | 6172483 |
| 43100 | **PARMA** | LIBRERIA MAIOLI | Via Farini, 34/D | 0521 | 286226 | 284922 |
| 06121 | **PERUGIA** | LIBRERIA NATALE SIMONELLI | Corso Vannucci, 82 | 075 | 5723744 | 5734310 |
| 29100 | **PIACENZA** | NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO | Via Quattro Novembre, 160 | 0523 | 452342 | 461203 |
| 59100 | **PRATO** | LIBRERIA CARTOLERIA GORI | Via Ricasoli, 26 | 0574 | 22061 | 610353 |
| 00192 | **ROMA** | LIBRERIA DE MIRANDA | Viale G. Cesare, 51/E/F/G | 06 | 3213303 | 3216695 |
| 00195 | **ROMA** | COMMISSIONARIA CIAMPI | Viale Carso, 55-57 | 06 | 37514396 | 37353442 |
| 00195 | **ROMA** | LIBRERIA MEDICHINI CLODIO | Piazzale Clodio, 26 A/B/C | 06 | 39741182 | 39741156 |
| 00161 | **ROMA** | L'UNIVERSITARIA | Viale Ippocrate, 99 | 06 | 4441229 | 4450613 |
| 00187 | **ROMA** | LIBRERIA GODEL | Via Poli, 46 | 06 | 6798716 | 6790331 |
| 00187 | **ROMA** | STAMPERIA REALE DI ROMA | Via Due Macelli, 12 | 06 | 6793268 | 69940034 |
| 45100 | **ROVIGO** | CARTOLIBRERIA PAVANELLO | Piazza Vittorio Emanuele, 2 | 0425 | 24056 | 24056 |
| 84100 | **SALERNO** | LIBRERIA GUIDA 3 | Corso Garibaldi, 142 | 089 | 254218 | 254218 |
| 63039 | **SAN BENEDETTO D/T (AP)** | LIBRERIA LA BIBLIOFILA | Via Ugo Bassi, 38 | 0735 | 587513 | 576134 |
| 07100 | **SASSARI** | MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE | Piazza Castello, 11 | 079 | 230028 | 238183 |
| 96100 | **SIRACUSA** | LA LIBRERIA | Piazza Euripide, 22 | 0931 | 22706 | 22706 |
| 10121 | **TORINO** | LIBRERIA DEGLI UFFICI | Corso Vinzaglio, 11 | 011 | 531207 | 531207 |
| 10122 | **TORINO** | LIBRERIA GIURIDICA | Via S. Agostino, 8 | 011 | 4367076 | 4367076 |
| 21100 | **VARESE** | LIBRERIA PIROLA | Via Albuzzi, 8 | 0332 | 231386 | 830762 |
| 37122 | **VERONA** | LIBRERIA L.E.G.I.S. | Via Pallone 20/c | 045 | 8009525 | 8038392 |
| 36100 | **VICENZA** | LIBRERIA GALLA 1880 | Viale Roma, 14 | 0444 | 225225 | 225238 |

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

| Gazzetta Ufficiale Abbonamenti | Vendite | Ufficio inserzioni | Numero verde |
|---|---|---|---|
| ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242 | ☎ 800-864035 |

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 219,04)* | - annuale | € **397,47** |
| | *(di cui spese di spedizione € 109,52)* | - semestrale | € **217,24** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 108,57)* | - annuale | € **284,65** |
| | *(di cui spese di spedizione € 54,28)* | - semestrale | € **154,32** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € **67,12** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € **42,06** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € **166,66** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € **90,83** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € **64,03** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € **39,01** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € **166,38** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € **89,19** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 344,93)* | - annuale | € **776,66** |
| | *(di cui spese di spedizione € 172,46)* | - semestrale | € **411,33** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 234,45)* | - annuale | € **650,83** |
| | *(di cui spese di spedizione € 117,22)* | - semestrale | € **340,41** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
*Integrando con la somma di €* **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

### BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 0,77 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 0,80 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 0,80 |
| | fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € 0,80 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 5,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Abbonamento annuo | *(di cui spese di spedizione € 120,00)* | | € **318,00** |
| Abbonamento semestrale | *(di cui spese di spedizione € 60,00)* | | € **183,50** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) | | € 0,85 | |

I.V.A. 20% inclusa

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € **188,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni | | € **175,00** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 17,50 | |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 0 7 1 8 *

€ 0,77